

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### DISEGNO DI LEGGE

**N. 204**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,  
cooperazione e sicurezza sociale,  
MANCA

Il 13 maggio 2026

Disposizioni per l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento del sistema integrato regionale della formazione professionale e dell'orientamento al lavoro in Sardegna. Abrogazione della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna)

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La formazione professionale rappresenta un fattore strategico per la competitività economica, l'inclusione sociale, la riduzione della disoccupazione giovanile e la riqualificazione dei lavoratori adulti. In un quadro economico e tecnologico in rapida trasformazione è necessario un aggiornamento sistematico delle competenze, una maggiore integrazione tra formazione e imprese nonché la previsione di strumenti più efficaci di orientamento e di certificazione delle competenze.

Il disegno di legge sulla formazione professionale ha la finalità di costruire un sistema formativo moderno, inclusivo e strettamente connesso alle esigenze del territorio regionale, promuovendo lo sviluppo delle competenze delle persone e sostenendo il loro percorso di crescita professionale lungo tutto l'arco della vita. Esso intende favorire l'accesso a opportunità di qualificazione, di riqualificazione e di aggiornamento continuo con particolare attenzione ai giovani, ai lavoratori in transizione occupazionale, alle persone disoccupate e ai soggetti in condizioni di fragilità sociale, garantendo programmi formativi qualificati e orientati all'effettiva spendibilità nel mercato del lavoro. Si propone, inoltre, di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la creazione di un'offerta formativa flessibile, innovativa e coerente con l'evoluzione tecnologica e organizzativa dei diversi settori economici, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, enti formativi, imprese e parti sociali.

Obiettivo fondamentale è quello di integrare istruzione, formazione e lavoro in un quadro coordinato capace di presidiare l'orientamento, sostenere la transizione scuola-lavoro e facilitare l'ingresso dei giovani in percorsi professionali qualificanti.

Un elemento centrale del disegno di legge riguarda il sistema di accreditamento delle agenzie formative, che viene definito come strumento di garanzia della qualità e dell'affidabilità dei soggetti che operano nel sistema regionale. L'accreditamento stabilisce requisiti strutturali, organizzativi e profes-

sionali che le agenzie devono possedere per poter erogare percorsi riconosciuti e finanziati, assicurando così standard omogenei, trasparenza e tutela degli utenti. A tal fine, è previsto un sistema di monitoraggio continuo e di verifica periodica dei requisiti finalizzato a garantire che le agenzie mantengano nel tempo adeguati livelli di qualità, migliorino le proprie prestazioni e rispondano in modo efficace ai bisogni formativi della comunità e del tessuto economico locale.

Il disegno di legge in oggetto si pone in continuità con il percorso normativo avviato con la legge regionale 17 settembre 2025, n. 25 (Adeguamento della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna) e successive modifiche e integrazioni ai principi generali contenuti nel Piano nuove competenze - transizioni, approvato con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze), rafforzandone l'impianto e sviluppandone i principi ispiratori; consolida le scelte operate in quella sede, aggiornando e ampliando gli strumenti per rendere il sistema regionale della formazione professionale più coerente, integrato e capace di sostenere l'innovazione e lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, capace di rispondere alle sfide della trasformazione digitale e della transizione ecologica.

#### Finalità

Il disegno di legge intende perseguire i seguenti obiettivi:

- rafforzare la qualità e l'efficacia dei percorsi di formazione professionale, garantendo standard minimi condivisi;
- promuovere l'occupabilità dei giovani, attraverso percorsi formativi che rispondano ai reali bisogni del tessuto produttivo;
- sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento dei lavoratori adulti, in particolare nei settori soggetti a trasformazioni digitali e tecnologiche;
- valorizzare il ruolo delle imprese come soggetti formativi, promuovendo la formazione in contesto lavorativo;
- assicurare un sistema di certificazione delle competenze trasparente e spendibile a livello nazionale ed europeo;
- dare risposte più tempestive ai fabbisogni delle filiere produttive emergenti;
- favorire l'inclusione di soggetti svantaggiati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- consolidare un sistema di monitoraggio dei risultati formativi e occupazionali.

#### Titolo I – Disposizioni generali

Questo titolo introduce l'impianto generale del disegno di legge, stabilendo finalità e ambito di applicazione, definendo le funzioni della Regione.

#### Articolo 1 - Oggetto

L'articolo 1 definisce il quadro generale entro cui la Regione esercita le proprie competenze in materia di formazione e orientamento professionale, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione, con lo Statuto speciale per la Sardegna e con gli indirizzi della programmazione europea e statale. La norma chiarisce la finalità di istituire e disciplinare in modo organico il sistema di formazione professionale sul territorio, fissando i principi e le regole per la sua organizzazione, gestione e valutazione.

In particolare, l'articolo dispone che i percorsi formativi siano orientati all'acquisizione di competenze professionali adeguate ai fabbisogni del mercato del lavoro, favorendo al contempo l'inclusione sociale e sostenendo un modello di sviluppo economico sostenibile e innovativo. L'impianto normativo, pertanto, mira a costruire un sistema formativo efficace, coerente con le strategie territoriali e capace di rispondere in modo dinamico alle trasformazioni economiche e produttive.

#### Articolo 2 – Definizioni

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento, in conformità ai principi di chiarezza, precisione e univocità del linguaggio normativo, come richiesto dalla normativa vigente e dalla prassi di tecnica legislativa.

La disposizione assolve alla funzione di delimitare l'ambito semantico delle espressioni ricorrenti nel testo, al fine di evitare incertezze interpretative e garantire uniformità applicativa. Le definizioni introdotte operano esclusivamente ai fini del presente provvedimento, salvo diverso espresso richiamo.

#### Articolo 3 – Finalità

L'articolo 3 individua le finalità generali del disegno di legge, delineando l'impianto strategico del sistema regionale della formazione professionale e dell'occupazione, e definendo nel comma 2 gli ambiti prioritari di intervento.

L'articolo delinea una visione complessiva e inclusiva della formazione professionale come leva per l'innovazione, la coesione sociale e la crescita occupazionale.

#### Articolo 4 – Ambito di applicazione

L'articolo 4 definisce con chiarezza l'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge, individuando tutti gli attori coinvolti nel sistema regionale della formazione professionale.

La norma assicura un perimetro applicativo ampio e inclusivo, che riflette la natura integrata del sistema regionale della formazione professionale e ne garantisce la coerenza con le politiche del lavoro e dell'inclusione attiva.

#### Articolo 5 – Funzioni della Regione

L'articolo 5 definisce il ruolo centrale della Regione nella governance del sistema della formazione professionale, delineando le principali funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo che essa esercita nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La norma attribuisce alla Regione la responsabilità di definire gli obiettivi strategici e le priorità della formazione, garantendone la coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea. Viene sottolineata l'importanza dell'integrazione tra formazione professionale, istruzione, politiche attive del lavoro e sviluppo economico, così da assicurare un sistema coerente e orientato ai fabbisogni del territorio.

Al comma 2 è prevista la possibilità di delegare specifiche funzioni agli enti locali, garantendo adeguato supporto tecnico e finanziario, al fine di rendere più efficace e capillare l'attuazione delle politiche formative sul territorio.

#### Articolo 6 – Destinatari delle attività

L'articolo 6 individua i destinatari delle attività di orientamento e formazione professionale disciplinate dal disegno di legge, delineando in modo chiaro i criteri di accesso ai percorsi formativi regionali.

È previsto, inoltre, che possano accedere ai percorsi formativi anche i cittadini extracomunitari e gli apolidi, compresi i richiedenti asilo, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee vigenti. Tale apertura conferma l'orientamento inclusivo del sistema regionale, attento alla tutela delle persone in condizioni di vulnerabilità e alla promozione dell'integrazione sociale e lavorativa.

Il comma 3 attribuisce alla Regione la competenza di definire, attraverso atti di programmazione, i criteri di priorità e selezione dei destinatari in funzione della tipologia degli interventi, delle ri-

sorse disponibili e degli obiettivi strategici. Ciò consente di garantire trasparenza, equità e coerenza nella gestione delle opportunità formative, orientandole verso i gruppi e i settori che manifestano un maggiore bisogno di qualificazione professionale.

#### Articolo 7 – Concorso degli enti locali e delle parti sociali

L'articolo 7 valorizza il ruolo degli enti locali e delle parti sociali nel sistema regionale della formazione professionale, riconoscendone il contributo essenziale nella definizione, attuazione e valutazione delle politiche di settore. La norma pone l'accento su un modello di governance partecipata, che consente di costruire interventi formativi maggiormente aderenti ai bisogni del territorio, del tessuto produttivo e delle comunità locali.

Per garantire un coinvolgimento sistematico e strutturato, l'articolo individua nella Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, istituita dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), la sede privilegiata per il confronto e la concertazione delle politiche di orientamento e formazione professionale.

La disposizione mira, dunque, a rafforzare il dialogo sociale, la cooperazione interistituzionale e la capacità del sistema formativo regionale di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle trasformazioni del mercato del lavoro.

#### Titolo II – Programmazione delle attività

Il Titolo II introduce il quadro normativo relativo alla programmazione delle attività di orientamento e formazione professionale. Esso definisce principi e strumenti necessari per garantire una pianificazione coordinata, efficace e coerente con gli obiettivi regionali di sviluppo, assicurando che gli interventi formativi rispondano ai fabbisogni del territorio e del mercato del lavoro.

#### Articolo 8 – Programmazione delle attività formative e rilevazione dei fabbisogni formativi

L'articolo 8 disciplina il sistema di analisi dei fabbisogni formativi quale base della programmazione regionale. Tale articolo prevede che la Regione, avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui alla legge regionale n. 9 del 2016, dell'Osservatorio della formazione professionale di cui all'articolo 34 del presente disegno di legge e del confronto con imprese e parti sociali, debba realizzare analisi preventive del mercato del lavoro per individuare competenze richieste e fabbisogni professionali.

Le risultanze di tali analisi orientano la definizione dell'offerta formativa, privilegiando gli ambiti con maggior mismatch e prevedendo strumenti avanzati di valutazione degli esiti socio-occupazionali. Le informazioni raccolte consentono, inoltre, di attivare misure mirate di accompagnamento rivolte ai soggetti più vulnerabili.

#### Articolo 9 – Offerta formativa regionale

L'articolo 9 definisce i principi dell'offerta formativa regionale prevedendo che la stessa sia finalizzata a favorire l'occupazione e il rafforzamento delle competenze dei cittadini e sia orientata a sviluppare le competenze nei settori strategici.

È previsto, inoltre, che la Regione garantisca percorsi formativi rispondenti alla domanda di individui e imprese, coinvolgendo il settore privato e le parti sociali nella programmazione e realizzazione degli interventi.

#### Articolo 10 – Catalogo regionale dell'offerta formativa (CROF)

L'articolo 10 istituisce il Catalogo regionale dell'offerta formativa (CROF) quale strumento volto a rendere trasparenti e accessibili tutte le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati pubblicamente e a pagamento sul territorio regionale. Il CROF fornisce dati su qualifiche professionali, com-

petenze certificate, articolazione didattica, destinatari, sedi, soggetti attuatori, modalità di iscrizione e eventuali rimborsi.

La norma prevede l'aggiornamento e l'implementazione del CROF tramite delibera della Giunta regionale, l'inclusione di percorsi brevi o a distanza, e incentivi per la creazione di poli o consorzi tra enti formativi, scuole, imprese e altri soggetti. Del pari attribuisce agli organismi accreditati la possibilità di contribuire all'implementazione del catalogo presentando proprie proposte formative, secondo criteri e budget stabiliti.

#### Articolo 11 – Interventi per la qualificazione del sistema regionale della formazione professionale

L'articolo 11 prevede interventi volti a rafforzare e qualificare il sistema regionale della formazione professionale, promuovendo innovazioni didattiche, gestionali e tecnologiche negli organismi accreditati.

Tali interventi comprendono l'adozione di metodologie didattiche innovative, anche digitali, il miglioramento dei modelli organizzativi degli enti di formazione e l'aggiornamento delle competenze del personale, con particolare attenzione ai formatori, tutor e figure di supporto per i soggetti in condizioni di fragilità.

#### Articolo 12 – Programma triennale delle attività di formazione e orientamento professionale

L'articolo 12 istituisce il Programma triennale come strumento strategico per la pianificazione, l'indirizzo e il coordinamento delle politiche regionali di formazione e orientamento professionale. Il Programma definisce obiettivi, priorità e linee di sviluppo del sistema, basandosi sull'analisi dei fabbisogni formativi, delle transizioni occupazionali e dei settori strategici per il territorio.

Esso individua tipologie di intervento, misure di integrazione tra istruzione, formazione e lavoro, criteri di coordinamento e monitoraggio, e le risorse finanziarie disponibili.

Il Programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente e può essere aggiornato annualmente in base all'evoluzione del contesto socio-economico e ai risultati del monitoraggio.

#### Titolo III – Disposizioni in materia di formazione professionale

Il Titolo III disciplina l'organizzazione e la regolamentazione delle attività di formazione professionale nel territorio regionale. La normativa definisce, inoltre, i requisiti, le condizioni di accesso dei destinatari e i criteri di trasparenza, qualità e controllo dei percorsi formativi. Viene inoltre stabilito il ruolo della Regione nell'autorizzazione, monitoraggio e riconoscimento dei percorsi, nonché nell'integrazione della formazione con le politiche attive del lavoro, garantendo la valorizzazione delle competenze e il collegamento con il mercato del lavoro.

#### Articolo 13 – Articolazione del sistema regionale della formazione professionale

L'articolo 13 definisce la struttura del sistema regionale della formazione professionale come un insieme coordinato e integrato di soggetti, percorsi, servizi e strumenti, finalizzato allo sviluppo delle competenze, all'inclusione socio-lavorativa e alla soddisfazione dei fabbisogni formativi del territorio.

#### Articolo 14 – Istruzione e formazione professionale (IeFP)

L'articolo 14 definisce i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) come componente fondamentale del sistema formativo regionale, strumento per il diritto-dovere all'istruzione, per contrastare la dispersione scolastica e per aumentare l'occupabilità dei giovani nel rispetto della normativa nazionale.

Viene demandata alla Giunta regionale la definizione dei criteri di attivazione, finanziamento e realizzazione dei percorsi.

#### Articolo 15 – Formazione tecnica superiore

L'articolo 15 disciplina il ruolo della Regione nel promuovere e sostenere la formazione tecnica superiore, considerata strategica per l'innovazione, lo sviluppo del capitale umano altamente specializzato e la competitività economico-produttiva del territorio.

#### Articolo 16 – Formazione continua e formazione permanente

L'articolo 16 riconosce in capo alla Regione il compito di promuovere e sostenere interventi di formazione continua e di formazione permanente quali strumenti strategici per lo sviluppo professionale, economico e sociale.

Nel rispetto dei principi nazionali, la formazione continua è destinata alle persone occupate e mira all'aggiornamento e alla riqualificazione delle competenze in linea con l'evoluzione del mercato del lavoro e dei contesti tecnologici, promuovendo anche collegamenti con i fondi paritetici interprofessionali nel rispetto della loro autonomia. La formazione permanente, invece, rappresenta un diritto all'apprendimento lungo tutta la vita, rivolto a tutti i cittadini, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, favorire la partecipazione sociale e culturale e rafforzare l'inclusione e l'occupabilità.

#### Articolo 17 – Formazione regolamentata

L'articolo 17 disciplina la formazione regolamentata definendola come l'insieme delle attività formative finalizzate all'esercizio di professioni soggette a requisiti normativi specifici, eventualmente completate da tirocini o pratiche professionali e comprendenti tutti i corsi obbligatori necessari per accedere a una determinata professione o attività economica.

L'articolo prevede che tali corsi siano erogati da enti di formazione accreditati i quali devono munirsi di autorizzazione regionale sia per la realizzazione delle relative attività formative sia per il rilascio delle attestazioni valide ai fini di legge. Quanto ai requisiti di ammissione, durata, modalità dei corsi e dell'esame finale si rimanda alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale vigente nonché agli accordi stipulati in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

#### Articolo 18 – Riconoscimento delle attività formative non finanziate

L'articolo 18 disciplina il riconoscimento regionale dei percorsi formativi realizzati da agenzie accreditate senza finanziamenti pubblici. La norma stabilisce che tali percorsi devono essere coerenti con la programmazione regionale e rispettare le disposizioni vigenti in materia di progettazione, requisiti degli allievi, gestione amministrativa e svolgimento degli esami. È, inoltre, previsto che le agenzie formative debbano motivare la proposta formativa, dichiarare le rette applicate e accettare i controlli dell'assessorato regionale competente il quale è responsabile del riconoscimento formale dei percorsi.

#### Articolo 19 – Tirocini extracurricolari

L'articolo 19 disciplina i tirocini non curricolari, riconoscendoli come strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati allo sviluppo di competenze professionali e all'orientamento, nonché all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro precisando che la loro attivazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente. La Regione è incaricata di definire durata, indennità minima, requisiti dei soggetti coinvolti e sistemi di monitoraggio, assicurando l'aderenza agli standard qualitativi nazionali.

#### Articolo 20 – Modalità di accesso ai percorsi

L'articolo 20 definisce le modalità di accesso ai percorsi formativi, ponendo al centro l'aggiornamento continuo del Repertorio regionale delle qualificazioni e l'utilizzo prioritario del CROF. La norma disciplina i criteri di autorizzazione e finanziamento dei percorsi, prevedendo limiti e condizioni nei bandi per garantire qualità, concorrenza e diversificazione dell'offerta. Al fine di conseguire obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché assicurare un orientamento consapevole, è previsto l'obbligo per la Regione di indicare negli avvisi pubblici per il finanziamento o l'attivazione di corsi di formazione professionale i risultati occupazionali attesi o stimati relativi alle attività oggetto dell'intervento.

È, inoltre, prevista la possibilità di introdurre premialità per gli organismi formativi che dimostrano elevata efficacia in termini di inserimento lavorativo e qualità dei percorsi.

#### Articolo 21 – Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze

L'articolo 21 istituisce il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, articolato nel Servizio di certificazione delle competenze e nel Servizio di individuazione e validazione delle competenze. La norma mira a valorizzare gli apprendimenti maturati in contesti formali, non formali e informali, garantendone trasparenza, riconoscimento e spendibilità sia ai fini formativi sia per l'inserimento o la crescita professionale nel mercato del lavoro. La Regione, quale ente titolare ai sensi della normativa nazionale, assicura che il sistema operi nel rispetto degli standard previsti e che le certificazioni siano coerenti con le direttive europee, favorendone la trasferibilità. Per l'erogazione dei servizi, essa si avvale di enti pubblici e privati qualificati, garantendo pari dignità ai diversi tipi di apprendimento e il rispetto dei principi di terzietà, oggettività e tracciabilità.

In relazione alla implementazione pratica del sistema, a seguito di futuri avvisi pubblici verranno costituite commissioni di valutazione con il compito di gestire l'intero processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Le commissioni saranno costituite da esperti qualificati, selezionati sulla base di criteri di competenza, esperienza e imparzialità e potranno includere rappresentanti di enti pubblici, privati e del mondo della formazione; l'obiettivo è garantire che ogni valutazione sia condotta secondo standard uniformi, trasparenti e verificabili, assicurando che i processi di riconoscimento delle competenze siano oggettivi e imparziali.

#### Articolo 22 – Repertorio regionale delle qualificazioni e standard formativi

L'articolo 22 disciplina il Repertorio regionale dei profili di qualificazione, strumento centrale per la definizione e la descrizione delle competenze professionali rilevanti nel territorio. Il Repertorio funge da riferimento per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e guida la programmazione formativa e le politiche attive del lavoro. Esso è strutturato in coerenza con il Quadro nazionale delle qualificazioni e con il Quadro europeo delle qualifiche, nonché con i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa nazionale. La Giunta regionale ne definisce struttura e modalità di aggiornamento, assicurandone l'evoluzione in funzione dei fabbisogni professionali del sistema produttivo, anche tramite il contributo delle parti sociali ed economiche. Il Repertorio include, inoltre, gli standard professionali e formativi che stabiliscono i requisiti minimi dei percorsi finalizzati al rilascio delle qualificazioni e delle competenze certificabili.

#### Articolo 23 – Messa in trasparenza delle competenze e valorizzazione dei processi di formazione permanente e continua

L'articolo 23 introduce misure volte a garantire la trasparenza e la valorizzazione delle competenze acquisite nei percorsi di formazione, anche di breve durata, promuovendo l'utilizzo di microcredenziali come unità minime certificabili, in attuazione degli obiettivi PNRR. La norma orienta il sistema formativo regionale a rendere chiari e tracciabili gli apprendimenti, indicando competenze acquisite, durata, livello di qualificazione e riconoscibilità nel sistema regionale. In un'ottica di apprendimento permanente, viene riconosciuto valore anche alla formazione svolta in contesti lavorativi, attraverso i

servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. La Regione attribuisce, inoltre, valore di credito formativo alle certificazioni ottenute anche in percorsi formativi parziali, favorendone il riconoscimento da parte degli enti competenti.

#### Articolo 24 – Esami per l'accertamento delle competenze professionali e rilascio delle attestazioni

L'articolo 24 disciplina le modalità di accertamento delle competenze professionali al termine dei percorsi formativi e il rilascio delle relative attestazioni. La norma stabilisce che gli allievi che abbiano frequentato regolarmente e ottenuto valutazioni positive siano ammessi alle prove finali, finalizzate alla certificazione delle competenze e al rilascio di attestati di qualifica, specializzazione, abilitazione o certificati di competenza, in coerenza con il quadro normativo nazionale. Gli attestati rilasciati, validi a livello nazionale ed europeo, sono spendibili nel mercato del lavoro e costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi pubblici. L'articolo definisce inoltre il ruolo e la nomina delle commissioni d'esame, presiedute da funzionari regionali o da personale qualificato, nonché i criteri per la loro remunerazione, demandando alla Giunta regionale ulteriori disposizioni attuative.

#### Titolo IV – Orientamento professionale

Il Titolo IV disciplina l'orientamento professionale quale funzione essenziale del sistema regionale della formazione e del lavoro. In questo ambito la Regione promuove servizi e interventi volti a sostenere le persone nelle scelte formative e professionali, favorendo percorsi consapevoli di sviluppo delle competenze e di inserimento occupazionale. Il titolo definisce il ruolo degli attori coinvolti, assicura la coerenza degli interventi con la programmazione regionale e garantisce che l'orientamento sia erogato secondo criteri di qualità, accessibilità e continuità, integrandosi con le politiche attive del lavoro e con il sistema di certificazione delle competenze.

#### Articolo 25 – Contenuti e finalità

L'articolo 25 definisce le finalità e i contenuti dei servizi di orientamento professionale promossi dalla Regione. L'orientamento è inteso come un insieme di attività e strumenti volti a supportare le scelte educative e professionali, valorizzare le competenze e le aspirazioni individuali, facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e formazione, prevenire la dispersione scolastica e l'inattività giovanile e favorire l'inclusione lavorativa e l'apprendimento permanente. Tali servizi devono essere erogati in modo integrato e continuativo lungo tutto il percorso formativo e professionale.

#### Articolo 26 – Servizi, strumenti e attività

L'articolo 26 disciplina i servizi, gli strumenti e le modalità di erogazione dell'orientamento professionale, nell'ottica della personalizzazione e inclusività, e individua i soggetti erogatori dei relativi servizi. In tale ambito è attribuito alla Regione il ruolo di promotore dell'uso di strumenti digitali e metodologie innovative, come bilanci di competenze, colloqui individuali, laboratori esperienziali e piattaforme integrate con sistemi informativi regionali e nazionali. È previsto che l'erogazione dei servizi deve essere personalizzata e inclusiva, tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni dei destinatari.

#### Articolo 27 – Destinatari delle attività

L'articolo 27 definisce i destinatari delle attività di orientamento professionale promosse dalla Regione. I servizi sono rivolti a tutte le persone senza discriminazioni, con particolare attenzione a chi si trova in transizione tra percorsi educativi, formativi e lavorativi, per favorire inclusione, occupabilità e sviluppo professionale lungo tutto l'arco della vita. Per i minori, l'orientamento coinvolge anche famiglie e comunità educante, a supporto di scelte consapevoli. La partecipazione alle attività è generalmente volontaria, fatta eccezione per i casi previsti nei percorsi finanziati con fondi pubblici.

## Titolo V – Organizzazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale

Il Titolo V disciplina l'organizzazione complessiva del sistema regionale di formazione e orientamento professionale, definendone strutture, ruoli e responsabilità. La normativa stabilisce le modalità di coordinamento tra enti pubblici e privati accreditati, istituzioni scolastiche e formative, centri per l'impiego e altri soggetti coinvolti. L'obiettivo è garantire un sistema integrato, efficiente e coerente, che assicuri la qualità dei percorsi formativi, la valorizzazione delle competenze, l'orientamento continuo dei destinatari e il collegamento con il mercato del lavoro e le strategie di sviluppo regionale.

### Articolo 28 – Sistema regionale dei servizi per il lavoro

L'articolo 28 disciplina il sistema regionale dei servizi per il lavoro, finalizzato a integrare le politiche di formazione professionale e lavoro per favorire inserimento, permanenza nel mercato del lavoro e sviluppo delle competenze. Il sistema comprende i centri per l'impiego, gli enti accreditati, operatori pubblici e privati e altri soggetti coinvolti in orientamento, incontro domanda-offerta, avviamento al lavoro e supporto alla formazione. Tra le funzioni principali si annoverano la rilevazione dei fabbisogni professionali, la promozione dell'orientamento permanente, l'accesso ai percorsi formativi per categorie vulnerabili, l'attivazione di misure integrate di politica attiva e il monitoraggio degli esiti occupazionali. Si è, inoltre, previsto che la Regione assicuri l'interoperabilità dei sistemi informativi per migliorare l'integrazione dei servizi e la presa in carico personalizzata degli utenti.

### Articolo 29 – Servizi per il lavoro privati e modalità di accreditamento

L'articolo 29 disciplina l'accREDITamento dei soggetti privati che intendono operare nell'erogazione dei servizi per il lavoro. I criteri, i requisiti delle sedi e delle figure professionali, nonché le procedure di accREDITamento, sono definiti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente. Gli organismi accREDITati vengono inseriti nell'elenco regionale dei soggetti autorizzati a fornire servizi per il lavoro, tra cui accesso e informazione, orientamento di primo livello e specialistico, facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, accompagnamento al lavoro e servizi alle imprese. L'accREDITamento legittima i soggetti privati a partecipare alle politiche regionali per l'occupazione.

### Articolo 30 – Soggetti del sistema regionale della formazione professionale e Albo dei soggetti accREDITati

L'articolo 30 disciplina i soggetti del sistema regionale di formazione professionale e le modalità di accREDITamento, stabilendo che le attività formative siano realizzate da soggetti pubblici e privati, compresi gli istituti professionali, secondo criteri di qualità, efficienza, efficacia ed economicità. L'accREDITamento consente agli enti di erogare percorsi formativi finanziati o riconosciuti a livello regionale, previa verifica dei requisiti qualitativi, organizzativi e finanziari, come capitale sociale o patrimonio netto, bilancio certificato e competenze professionali adeguate. Gli enti accREDITati vengono iscritti nell'Albo dei soggetti abilitati, ottenendo l'abilitazione all'erogazione dei percorsi per le tipologie e macrotipologie formative autorizzate.

La disciplina regionale in questo modo si integra con quella nazionale mediante un rafforzamento del controllo sulla qualità e sulla tracciabilità dei percorsi, e attraverso la previsione di requisiti più dettagliati sulla solidità finanziaria e patrimoniale dell'ente o organismo, sulle risorse professionali e sul bilancio certificato attribuendo alla Regione poteri specifici di sospensione e revoca dell'accREDITamento in caso di irregolarità. In questo modo, la normativa regionale mantiene coerenza con gli standard nazionali, pur adattandoli al contesto e ai fabbisogni locali.

### Articolo 31 – Modalità di accREDITamento

L'articolo 31 disciplina le modalità di accREDITamento degli enti e organismi formativi, prevedendo che i criteri e i requisiti siano definiti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa nazionale. Tra gli elementi fondamentali per l'accREDITamento figurano la presenza di un sistema certificato di gestione della qualità, indici di efficienza ed efficacia, dotazioni logistiche e gestionali adeguate, affidabi-

lità economico-finanziaria, copertura assicurativa, competenze professionali, capacità di integrazione con il territorio e assenza di procedure concorsuali. La norma regola anche le procedure di controllo, vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento.

L'articolo promuove, inoltre, la collaborazione tra agenzie formative accreditate, imprese e fondi interprofessionali per sviluppare percorsi formativi innovativi e rafforzare l'adattabilità dei lavoratori. È demandato all'assessorato regionale competente il compito di proporre aggiornamenti ai criteri e requisiti in funzione delle esigenze territoriali e delle indicazioni della normativa comunitaria e statale, garantendo così l'integrazione tra formazione, innovazione e sviluppo locale.

#### Articolo 32 – Personale della formazione professionale

L'articolo 32 disciplina la selezione, la contrattualizzazione e i requisiti del personale operante nel settore della formazione professionale. Al fine di garantire la qualità dell'offerta formativa, è richiesto che i formatori e gli istruttori posseggano titoli di studio e qualifiche coerenti con le materie insegnate nonché un'esperienza professionale documentata.

La norma istituisce un registro regionale dei docenti e del personale della formazione, comprensivo di formatori di sostegno e tutor per allievi con disabilità, con obbligo di iscrizione per tutti gli operatori contrattualizzati prevedendo che, al fine del mantenimento della relativa iscrizione, il personale sia tenuto a partecipare a percorsi triennali di aggiornamento professionale.

Al fine di garantire uniformità di trattamento del personale docente, è previsto l'obbligo in capo alle agenzie formative accreditate di applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della formazione professionale o, in alternativa, altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore.

#### Articolo 33 – Ruolo delle imprese

L'articolo 33, in attuazione degli obiettivi PNRR attribuisce alle imprese un ruolo strategico nel sistema regionale di formazione professionale, con l'obiettivo di aumentare l'occupabilità dei cittadini, favorire l'innovazione tecnologica e produttiva e rafforzare la competitività del sistema economico regionale. Le imprese, grazie alla loro presenza diretta nel tessuto produttivo locale, svolgono una funzione chiave nella rilevazione dei fabbisogni professionali del territorio, nella programmazione, nella co-progettazione dei percorsi formativi, nella definizione di figure professionali emergenti e nella valutazione dell'efficacia degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento lavorativo.

#### Titolo VI – Monitoraggio e valutazione

Il Titolo VI disciplina le modalità con cui la Regione verifica l'efficacia, l'efficienza e la qualità del sistema regionale di formazione e orientamento professionale. Attraverso attività di raccolta dati, analisi dei risultati occupazionali e controlli sulle agenzie formative, il monitoraggio consente di valutare l'impatto dei percorsi formativi, garantire la trasparenza e orientare eventuali interventi correttivi. L'obiettivo principale è assicurare il miglioramento continuo del sistema, allineando l'offerta formativa ai fabbisogni professionali e alle esigenze del mercato del lavoro regionale.

#### Articolo 34 – Osservazione del mercato del lavoro

L'articolo 34 istituisce e disciplina un sistema regionale di monitoraggio sistematico e continuativo dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro e delle politiche attive erogate sul territorio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2016.

La disposizione si configura quale intervento di rafforzamento della governance regionale in materia di formazione e lavoro e persegue l'obiettivo di rafforzare l'integrazione tra programmazione formativa e dinamiche occupazionali, individuando nel sistema di monitoraggio il presupposto

giuridico e funzionale per la programmazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche regionali in materia di formazione professionale, orientamento e occupazione.

Il sistema è articolato in due organismi: l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, già previsto dalla citata legge regionale n. 9 del 2016, e l'Osservatorio della formazione professionale, istituito con il presente disegno di legge al fine di promuovere l'allineamento tra offerta formativa e fabbisogni professionali rilevati.

Le funzioni del nuovo Osservatorio sono attribuite all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), garantendo così coerenza organizzativa e valorizzazione delle competenze tecniche già presenti nel sistema regionale dei servizi per il lavoro.

La norma individua le funzioni attribuite all'Osservatorio della formazione professionale e demanda alla Giunta regionale la disciplina delle modalità organizzative e operative di tale Osservatorio nonché le forme di coordinamento con l'Osservatorio del mercato del lavoro, al fine di assicurare efficienza, chiarezza delle competenze e piena integrazione funzionale del sistema di monitoraggio.

#### Articolo 35 – Integrazione con la programmazione

L'articolo 35 stabilisce che le informazioni raccolte dal sistema di osservazione del mercato del lavoro di cui sopra costituiscono la base conoscitiva per pianificare in modo efficace le politiche formative regionali anche attraverso la valutazione dell'impatto delle politiche formative sul tessuto occupazionale del territorio regionale, assicurando, in questo modo, una stretta coerenza tra fabbisogni locali e offerta formativa.

#### Articolo 36 – Sistema informativo lavoro (SIL)

L'articolo 36 prevede il riconoscimento normativo del Sistema informativo lavoro (SIL) quale infrastruttura tecnologica regionale unificata per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro, dell'offerta formativa e delle dinamiche occupazionali sul territorio regionale. Il SIL, già in uso nel contesto regionale, rappresenta uno strumento strategico per garantire efficienza, integrazione e trasparenza delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

Tale sistema informativo trova un fondamento nella normativa nazionale (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)), che impone agli enti territoriali di prevedere un sistema informativo integrato che assicuri la raccolta sistematica dei dati occupazionali e il monitoraggio degli esiti delle politiche attive del lavoro.

#### Titolo VII – Disposizioni finali

Il Titolo VII contiene le norme necessarie a garantire la piena operatività del disegno di legge, includendo le disposizioni attuative affidate agli atti successivi, le misure transitorie per assicurare un ordinato passaggio al nuovo regime, le abrogazioni delle norme incompatibili e la clausola relativa all'entrata in vigore della legge.

#### Articolo 37 – Disposizioni attuative

L'articolo 37 disciplina le modalità di attuazione della legge, demandando alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione attuativa entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale.

#### Articolo 38 – Disposizioni transitorie

L'articolo 38 reca la disciplina transitoria volta ad assicurare continuità amministrativa e certezza giuridica nella fase di prima applicazione della legge.

#### Articolo 39 – Abrogazioni

L'articolo 39 contiene la clausola di abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina, assicurando il necessario coordinamento normativo e prevenendo sovrapposizioni o conflitti interpretativi.

#### Articolo 40 – Norma finanziaria

L'articolo 40 reca la clausola finanziaria della legge, volta a disciplinare la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento.

#### Articolo 41 – Entrata in vigore

L'articolo 41 disciplina l'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa acquista efficacia il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DIGITALE**

Il presente disegno di legge non prevede specifiche modalità digitali attuative.

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**

#### A) Sintetica descrizione del provvedimento proposto

Il disegno di legge in oggetto concerne il nuovo ordinamento della formazione professionale in Sardegna, un intervento normativo volto a riformare organicamente un settore regolato da disposizioni normative ormai obsolete.

L'obiettivo centrale del provvedimento è l'istituzione di un sistema regionale integrato che favorisca l'apprendimento permanente e l'inclusione lavorativa, garantendo al contempo la competitività del sistema produttivo attraverso il costante allineamento tra offerta formativa e fabbisogni del mercato del lavoro.

Sotto il profilo della governance, la legge attribuisce alla Regione funzioni strategiche di programmazione, indirizzo e controllo, mentre affida agli organismi formativi accreditati la responsabilità dell'erogazione dei percorsi, vincolandoli al rispetto di rigorosi standard di qualità e innovazione didattica. Gli strumenti cardine introdotti per la gestione del sistema includono il Catalogo regionale dell'offerta formativa, per garantire trasparenza e accessibilità, e il Programma triennale, che definisce gli obiettivi prioritari e la ripartizione delle risorse finanziarie.

L'articolato disciplina diverse tipologie di intervento e introduce meccanismi di valutazione basati sull'efficacia della formazione sull'occupabilità e dispone l'abrogazione delle precedenti norme regionali, definendo un quadro transitorio per il passaggio graduale al nuovo regime.

#### B) Analisi finanziaria

<b>TITOLO I - Disposizioni generali</b>						
<b>Articolo</b>	<b>Oneri</b>	<b>Tipologia onere</b>	<b>Valutazione Tecnica</b>	<b>Coerenza L. 196/2009</b>	<b>Criticità</b>	<b>Commenti</b>
Art. 1 - Definizioni	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma di principio
Art. 2 - Oggetto	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma di principio
Art. 3 - Finalità	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma di principio
Art. 4 - Ambito di applicazione	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma di principio
Art. 5 - Funzioni della Regione	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma di principio
Art. 6 - Destinatari attività	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma di principio
Art. 7 - Concorso degli enti locali e delle parti sociali	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma di principio
<b>TITOLO II - Programmazione delle attività</b>						
<b>Articolo</b>	<b>Oneri</b>	<b>Tipologia onere</b>	<b>Valutazione Tecnica</b>	<b>Coerenza L. 196/2009</b>	<b>Criticità</b>	<b>Commenti</b>

Art. 8 - Programmazione delle attività formative e rilevazione dei fabbisogni	onere indiretto a carico di ASPAL	Corrente e strutturale	Attività in parte già disciplinate dalla L.R. n. 9/2016. Non sono necessari ulteriori oneri a carico del Bilancio RAS	ok	nessuna	L'attivazione di sistemi di analisi preventivi del mercato del lavoro e il potenziamento degli Osservatori regionali comportano oneri legati all'acquisizione di banche dati, software di analisi predittiva e consulenze specialistiche per la rilevazione degli skills mismatch. Poiché la gestione dell'Osservatorio del mercato del lavoro e dell'Osservatorio della formazione professionale fa capo all'ASPAL, gli oneri finanziari sono riferibili al bilancio di quest'ultima Agenzia e non sorgono ulteriori oneri per il bilancio regionale.
Art. 9 - Offerta formativa	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma programmatica
Art. 10 - Catalogo regionale dell'offerta formativa	onere diretto	Corrente e strutturale	Oneri per lo sviluppo di software e manutenzione per implementazione catalogo, sviluppo strumenti informativi	ok	nessuna	<b>vedi punto C - a valere sulle risorse di cui all'art. 36</b>
Art. 11 -Interventi per la qualificazione del sistema regionale della formazione professionale	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma programmatica

Art. 12 - Programma triennale delle attività di formazione e orientamento professionale	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri per finanziare tutta la attività formativa, copertura a valere sul Bilancio RAS 2026 - 2028	ok	Risorse quantificate	<b>vedi punto C, oneri quantificati in Euro 43.439.261,48</b>
<b>TITOLO III -Disposizioni in materia di formazione professionale</b>						
Articolo	Oneri	Tipologia onere	Valutazione Tecnica	Coerenza L. 196/2009	Criticità	Commenti
Art. 13 - Articolazione del sistema regionale della formazione professionale	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma programmatica
Art. 14 - Istruzione e formazione professionale (IeFP)	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri a valere sulle risorse di cui all'art. 12	ok	nessuna	<b>vedi punto C -a valere sulle risorse di cui all'art. 12</b>
Art. 15 - Formazione tecnica superiore	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri a valere sulle risorse di cui all'art. 12	ok	nessuna	<b>vedi punto C -a valere sulle risorse di cui all'art. 12</b>
Art. 16 - Formazione continua e permanente	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri a valere sulle risorse di cui all'art. 12	ok	nessuna	<b>vedi punto C -a valere sulle risorse di cui all'art. 12</b>
Art. 17 - Formazione regolamentata	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri a valere sulle risorse di cui all'art. 12	ok	nessuna	<b>vedi punto C -a valere sulle risorse di cui all'art. 12</b>

Art. 18 - Riconoscimento delle attività formative in regime di autofinanziamento	onere diretto	Corrente e strutturale	Oneri per lo sviluppo di software e manutenzione per implementazione catalogo, sviluppo strumenti informativi	ok	nessuna	<b>vedi punto C - a valere sulle risorse di cui all'art. 36</b>
Art. 19 - Tirocini extracurricolari	nessun onere	–	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Potrebbero sorgere oneri relativi all'indennità di tirocinio laddove in futuro venissero approvati bandi o avvisi dedicati a valere su risorse FR o FSE (N.B. In passato sono stati finanziati con risorse FSE)
Art. 20 - Modalità di accesso ai percorsi	nessun onere	–	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma programmatica
Art. 21 - Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri per lo sviluppo di software e manutenzione	ok	nessuna	<b>Attualmente sono previsti solo oneri di sviluppo del software e di manutenzione a valere sulle risorse di cui all'art. 36, per il quale si veda il punto C .</b>  <b>Per quanto riguarda il Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, per il coinvolgimento di tutte le figure professionali necessarie (RI-VaC, Esperti di Contenuto, Certificatori e Presidenti di Commissione) al momento non sono previste spese a carico del bilancio della Regione. La copertura dei costi connessi allo svolgimento delle fasi dei servizi sarà prevista e disciplinata in successivi avvisi e bandi dedicati mediante utilizzo in via prioritaria del Fondo Sociale Europeo.</b>

Art. 22 - Repertorio regionale delle qualificazioni e standard formativi	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri per lo sviluppo di software e manutenzione	ok	nessuna	vedi punto C - a valere sulle risorse di cui all'art. 36
Art. 23 - Messa in trasparenza delle competenze e valorizzazione dei processi di formazione permanente e continua	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri per lo sviluppo di software e manutenzione	ok	nessuna	vedi punto C - a valere sulle risorse di cui all'art. 36
Art. 24 - Esami per l'accertamento delle competenze professionali e rilascio delle attestazioni	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri per lo sviluppo di software e manutenzione	ok	nessuna	vedi punto C - a valere sulle risorse di cui all'art. 36
<b>TITOLO IV - Orientamento professionale</b>						
<b>Articolo</b>	<b>Oneri</b>	<b>Tipologia onere</b>	<b>Valutazione Tecnica</b>	<b>Coerenza L. 196/2009</b>	<b>Criticità</b>	<b>Commenti</b>
Art. 25 - Contenuti e finalità	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma programmatica
Art. 26 - Servizi, strumenti e attività	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma programmatica

Art. 27 - Destinatari delle attività	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma programmatica
<b>TITOLO V - Organizzazione del sistema regioanale di formazione e orientamento professionale</b>						
<b>Articolo</b>	<b>Oneri</b>	<b>Tipologia onere</b>	<b>Valutazione Tecnica</b>	<b>Coerenza L. 196/2009</b>	<b>Criticità</b>	<b>Commenti</b>
Art. 28 - Sistema regionale dei servizi per il lavoro	onere diretto a carico di ASPAL	Corrente e strutturale	No obblighi che generano spesa per il Bilancio RAS	ok	nessuna	Attività già disciplinata dalla L.R. n. 9/2016 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro). Non sono necessari ulteriori oneri a valere sul Bilancio RAS
Art. 29 - Servizi per il lavoro privati e modalità di accreditamento	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri per lo sviluppo di software e manutenzione	ok	nessuna	<b>vedi punto C - a valere sulle risorse di cui all'art. 36</b>
Art. 30 - Soggetti del sistema regionale della formazione professionale	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri per lo sviluppo di software e manutenzione	ok	nessuna	<b>vedi punto C - a valere sulle risorse di cui all'art. 36</b>
Art. 31 - Modalità di accreditamento	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri per lo sviluppo di software e manutenzione	ok	nessuna	<b>vedi punto C - a valere sulle risorse di cui all'art. 36</b>
Art. 32 - Personale della formazione professionale	onere diretto	Corrente e pluriennale	Oneri per lo sviluppo di software e manutenzione	ok	nessuna	<b>vedi punto C - a valere sulle risorse di cui all'art. 36</b>
Art. 33 - Ruolo delle imprese	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	Norma programmatica

TITOLO VI - Monitoraggio e valutazione						
Articolo	Oneri	Tipologia onere	Valutazione Tecnica	Coerenza L. 196/2009	Criticità	Commenti
Art. 34 - Sistema regionale di monitoraggio del mercato del lavoro e della formazione professionale	onere diretto a carico di ASPAL e del Bilancio RAS	Corrente e strutturale	Oneri per lo sviluppo di software e manutenzione a valere sul Bilancio RAS	ok	nessuna	Attività già disciplinate dalla L.R. n. 9/2016 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro). Sono necessari ulteriori oneri a valere sul Bilancio RAS per quanto attiene il mantenimento dell'infrastruttura  <b>vedi punto C, oneri quantificati in Euro 120.000,00</b>
Art. 35 - Integrazione con la programmazione	nessun onere	-	No obblighi che generano spesa	ok	nessuna	
<b>Art. 36 - Sistema informativo lavoro</b>	onere diretto	<b>Corrente e pluriennale</b>	<b>Oneri per lo sviluppo di software e manutenzione</b>	<b>ok</b>	<b>nessuna</b>	<b>vedi punto C, oneri quantificati in Euro 960.000,00</b>
TITOLO VII - Disposizioni finali						
Articolo	Oneri	Tipologia onere	Valutazione Tecnica	Coerenza L. 196/2009	Criticità	Commenti
Art. 37 - Disposizioni attuative	oneri indiretti legati ai provvedimenti attuativi	Corrente	Gestione interna	ok	nessuna	

Atti consiliari - XVII Legislatura - Documenti - Progetti di legge e relazioni

Art. 38 - Disposizioni transitorie	oneri indiretti legati ai provvedimenti attuativi	Corrente	Gestione interna	ok	nessuna	
Art. 39 - Abrogazioni	nessun onere	-	-	ok	nessuna	
<b>Art. 40 - Norma finanziaria</b>	<b>onere diretto</b>	<b>Corrente e pluriennale</b>		<b>ok</b>	<b>nessuna</b>	<b>Oneri totali quantificati in Euro 44.399.261,48</b>
Art. 41 - Entrata in vigore	nessun onere	-	-	ok	nessuna	

### C) Analisi delle norme che hanno impatto finanziario

Le norme che hanno un impatto finanziario diretto sono contenute nell'articolo 12 e nell'articolo 36 del disegno di legge.

Gli altri articoli non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Autonoma della Sardegna (RAS), né sotto il profilo diretto né sotto quello indiretto.

In particolare, le disposizioni in essi contenute si configurano, in parte, come norme di carattere programmatico e di indirizzo, prive di immediata efficacia finanziaria, in quanto finalizzate a delineare obiettivi, criteri e linee di intervento la cui attuazione è demandata a successivi provvedimenti attuativi, da adottarsi nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli oneri di cui al presente disegno di legge, quantificati per il triennio 2026-2028, sono pari a euro 45.472.261,48.

Nello specifico:

- l'articolo 12 riguarda il "Programma triennale delle attività di formazione e orientamento professionale": gli oneri finanziari previsti per dare attuazione al programma triennale delle attività di formazione e orientamento professionale, trovano copertura sia su fondi regionali, già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028, in coerenza con la finalità di cofinanziare interventi parzialmente coperti da ulteriori fonti di finanziamento, tra cui, in primis, dal PR Sardegna FSE + 2021-2027 e dalle assegnazioni ministeriali. Lo stanziamento previsto ha la finalità di arginare il fenomeno della dispersione scolastica, intervenendo nel cofinanziamento dei percorsi di istruzione formazione professionale, pari a euro 43.439.261,48, in particolare:
  - 1) missione 15 (Politiche del lavoro e la formazione professionale), programma 02 (Formazione Professionale), Titolo 1 (Spese correnti), Capitoli SC08.7143 - SC08.8183 - SC08.9456, per un totale di euro 41.339.261,48, di cui euro 17.593.226,48 per l'anno 2026, euro 14.269.344,00 per l'anno 2027 ed euro 9.476.691,00 per l'anno 2028;
  - 2) missione 15 (Politiche del lavoro e la formazione professionale), programma 02 (Formazione Professionale), Titolo 1 (Spese correnti), Capitoli SC09.0207 - SC09.0208, per un totale di euro 2.100.000,00, di cui euro 700.000,00 per l'anno 2026, euro 700.000,00 per l'anno 2027 ed euro 700.000,00 per l'anno 2028;
- l'articolo 36 riguarda il "Sistema informativo lavoro": gli oneri posti a carico del presente articolo, sono finalizzati alla predisposizione e/o adeguamento, messa in esercizio e funzionalità delle infrastrutture necessarie all'attuazione degli interventi disciplinati da altri articoli della presente norma di seguito elencati, pari a euro 2.033.000,00, in particolare:
  - 1) missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (spese in conto capitale), Capitolo SC02.1257, per un totale di euro 1.363.000,00, di cui euro 197.000,00 per l'anno 2026, euro 466.000,00 per l'anno 2027 e euro 700.000,00 per l'anno 2028;
  - 2) missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (spese in conto capitale), Capitolo SC02.1302, per un totale di euro 670.000,00, di cui euro 180.000,00 per l'anno 2026, euro 230.000,00 per l'anno 2027 e euro 260.000,00, per l'anno 2028.

Articolo	Descrizione intervento	Annualità 2026		Annualità 2027		Annualità 2028	
		Spese per adeguamento SC02.1257 (*)	Incremento per mantenimento SC02.1302 (**)	Spese per adeguamento SC02.1257 (*)	Incremento per mantenimento SC02.1302 (**)	Spese per adeguamento SC02.1257 (*)	Incremento per mantenimento SC02.1302 (**)
Art. 10 - Catalogo regionale dell'offerta formativa	<b>Adeguamento già in corso da perfezionare in funzione della Legge</b>	20.000,00 €	18.000,00 €	30.000,00 €	23.000,00 €	50.000,00 €	Oneri a valere sul contratto già in essere
Art. 18 - Riconoscimento delle attività formative in regime di autofinanziamento	Processo di gestione dei percorsi autofinanziati - <b>Adeguamento già in corso da perfezionare in funzione della Legge</b>	22.000,00 €	19.800,00 €	60.000,00 €	25.300,00 €		Oneri a valere sul contratto già in essere
Art. 21 - Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze	<b>Adeguamento già in corso da perfezionare in funzione della Legge</b>	75.000,00 €	63.000,00 €	176.000,00 €	80.500,00 €	50.000,00 €	Oneri a valere sul contratto già in essere
Art. 22 - Repertorio Regionale delle qualificazioni e standard formativi	<b>Adeguamento già in corso da perfezionare in funzione della Legge</b>	30.000,00 €	27.000,00 €	50.000,00 €	34.500,00 €	120.000,00 €	Oneri a valere sul contratto già in essere
Art. 23 - Messa in trasparenza delle competenze e valorizzazione dei processi di formazione permanente e continua	<b>Dossier Digitale delle Competenze - Da realizzare</b>	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	60.000,00 €
Art. 24 - Esami per l'accertamento delle competenze professionali e rilascio delle attestazioni	<b>Gestione delle commissioni - Da realizzare</b>	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	80.000,00 €
Art. 29 - Servizi per il lavoro privati e modalità di accreditamento	<b>Adeguamento già in corso da perfezionare in funzione della Legge</b>	50.000,00 €	45.000,00 €	100.000,00 €	57.500,00 €	50.000,00 €	Oneri a valere sul contratto già in essere
Art. 30 - Soggetti del sistema regionale della formazione professionale e Albo dei soggetti accreditati							
Art. 31 - Modalità di accreditamento							
Art. 32 - Personale della Formazione professionale	<b>Albo del personale docente già previsto da perfezionare in funzione della Legge</b>		7.200,00 €	50.000,00 €	9.200,00 €	30.000,00 €	Oneri a valere sul contratto già in essere
Art. 34 - Sistema regionale di monitoraggio del mercato del lavoro e della formazione professionale	<b>Osservatorio in capo ad ASPAL - da realizzare</b>					Oneri in capo al Bilancio di ASPAL	120.000,00 €
		<b>197.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>466.000,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>	<b>260.000,00 €</b>
<b>Totale</b>			<b>377.000,00 €</b>		<b>696.000,00 €</b>		<b>960.000,00 €</b>

(\*) Coperture reperibili nell'ambito del Contratto RAS AOO 10-01-00 n. 51 Prot. n. 39883 del 25/06/2025 e nelle risorse già programmate per la Ripetizione dei Servizi Analoghi prevista dal Disciplinare di Gara CIG B2B394AF2D

(\*\*) Previsioni di crescita del sistema già previste nell'ambito dell'adesione all'AQ CONSIP Cloud IAAS PAAS 2 (ID 2746) attraverso incarico alla società in house Sardegna IT (Det. a contrarre RAS AOO 10-01-00 prot. n. 13869/817/2026)

### Copertura finanziaria e gestione delle risorse

Ai sensi dell'articolo 5, la Regione gestisce le risorse finanziarie destinate alla formazione professionale. La copertura degli oneri sopra descritti è assicurata attraverso:

- Fondi Regionali:
  - Stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione.
- Fondi comunitari e statali:
  - Risorse derivanti dalla programmazione FSE+ e da altri programmi comunitari e statali in materia di politiche attive del lavoro.

La quantificazione definitiva degli oneri per ciascun esercizio finanziario sarà determinata annualmente in sede di approvazione o aggiornamento del Programma Triennale delle attività.

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI**

Il presente disegno di legge non comporta ulteriori oneri amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri utenti.

## Titolo I

### Disposizioni generali

#### Art. 1

##### Oggetto

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, commi 2, 3 e 4, nel rispetto dello Statuto speciale per la Sardegna e nel quadro della programmazione europea e statale, disciplina il sistema di formazione e orientamento professionale nel territorio regionale.

2. La presente legge dispone in merito all'ordinamento della formazione professionale nel territorio regionale e disciplina l'organizzazione, la gestione, la qualificazione e la valutazione dei percorsi formativi destinati all'acquisizione di competenze professionali al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, sostenere l'inclusione sociale e favorire lo sviluppo di un'economia sostenibile e innovativa.

3. Nell'attuazione della presente legge la Regione promuove il rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e neutralità concorrenziale tra i soggetti pubblici e privati che operano nel sistema regionale della formazione professionale e dell'orientamento professionale.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) formazione professionale: l'insieme coordinato di attività, percorsi, servizi e interventi finalizzati all'acquisizione, all'aggiornamento, alla riqualificazione e allo sviluppo di competenze professionali, realizzati in contesti formali, non formali e informali, in funzione dell'inserimento, del reinserimento e della permanenza nel mercato del lavoro;
- b) orientamento professionale: l'insieme integrato e continuativo di attività, servizi e strumenti volti a supportare le persone nelle scelte formative, educative e professionali

- lungo tutto l'arco della vita, valorizzandone competenze, attitudini e aspirazioni e facilitando l'incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro;
- c) sistema regionale della formazione professionale: l'insieme coordinato di soggetti, strutture, percorsi, servizi, strumenti e regole che concorrono allo sviluppo delle competenze professionali, all'inclusione socio-lavorativa e al soddisfacimento dei fabbisogni formativi del territorio regionale;
  - d) apprendimento permanente: il processo continuo di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che si svolge lungo tutto l'arco della vita, in contesti formali, non formali e informali, finalizzato alla crescita personale, all'inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e all'occupabilità;
  - e) apprendimenti formali: gli apprendimenti acquisiti attraverso percorsi di istruzione e formazione istituzionalmente riconosciuti, conclusi con il rilascio di titoli, qualificazioni o certificazioni aventi valore legale;
  - f) apprendimenti non formali: gli apprendimenti acquisiti al di fuori dei sistemi formali di istruzione e formazione, intenzionali e strutturati, ma non finalizzati al rilascio di titoli aventi valore legale;
  - g) apprendimenti informali: gli apprendimenti acquisiti nello svolgimento di attività lavorative, di vita quotidiana e di relazione sociale, non intenzionali e non strutturati;
  - h) competenze: la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro, di studio e nello sviluppo professionale e personale, in coerenza con i quadri nazionale ed europeo delle qualificazioni;
  - i) qualificazione professionale: il risultato formale del processo di valutazione e validazione delle competenze, riconosciuto dalla Regione e inserito nel Repertorio regionale dei profili di qualificazione, coerente con il Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) e con il Quadro europeo delle qualifiche (EQF);
  - j) Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ): lo strumento ufficiale che identifica, descrive e aggiorna i profili professionali e le competenze rilevanti per il contesto socio-economico regionale, nonché gli standard professionali e formativi di riferimento;
  - k) microcredenziali: unità minime di competenza certificabili, acquisite anche a seguito di percorsi formativi brevi, che attestano risultati di apprendimento specifici, verificabili e ri-

- conoscibili nell'ambito del sistema regionale delle qualificazioni;
- l) messa in trasparenza delle competenze: il processo di descrizione strutturata e documentata delle competenze acquisite da una persona, anche in esito a percorsi formativi brevi o ad esperienze lavorative, finalizzato a renderle leggibili, spendibili e riconoscibili nel mercato del lavoro e nei sistemi di istruzione e formazione;
  - m) sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze: l'insieme dei servizi, delle procedure e degli strumenti finalizzati al riconoscimento formale delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, composto dal Servizio di individuazione e validazione delle competenze (SIVaC) e dal Servizio di certificazione delle competenze (SCC);
  - n) offerta formativa regionale: l'insieme dei percorsi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche o realizzati in regime di autofinanziamento e riconosciuti dalla Regione, coerenti con la programmazione regionale e i fabbisogni del mercato del lavoro;
  - o) Catalogo regionale dell'offerta formativa (CROF): lo strumento informativo regionale che rende accessibili e trasparenti le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati o riconosciuti dalla Regione;
  - p) enti o organismi di formazione accreditati: i soggetti pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, autorizzati dalla Regione all'erogazione di attività di formazione professionale;
  - q) accreditamento: il provvedimento con cui la Regione riconosce a un soggetto il possesso dei requisiti qualitativi, organizzativi, professionali ed economico-finanziari necessari per l'erogazione di attività di formazione professionale e di orientamento;
  - r) formazione regolamentata: la formazione professionale finalizzata all'accesso e all'esercizio di specifiche professioni o attività economiche, disciplinata da norme dell'Unione europea, statali o regionali;
  - s) soggetti vulnerabili o svantaggiati: le persone che, per condizioni personali, sociali, economiche o lavorative, incontrano particolari difficoltà di accesso, permanenza o reinserimento nel mercato del lavoro;
  - t) servizi per il lavoro: l'insieme delle attività di orientamento, accompagnamento, incontro domanda-offerta, avviamento al lavoro e supporto alla formazione erogate dai sog-

- getti pubblici e privati accreditati;
- u) sistema informativo lavoro (SIL): l'infrastruttura tecnologica regionale integrata per la gestione, il monitoraggio e l'analisi dei servizi per il lavoro, dell'offerta formativa e delle dinamiche occupazionali.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo, si applicano le definizioni contenute nella normativa dell'Unione europea, statale e regionale vigenti in materia di istruzione, formazione professionale, lavoro e certificazione delle competenze.

### Art. 3

#### Finalità

1. La Regione promuove interventi volti allo sviluppo della formazione professionale e dell'occupazione al fine di costruire un sistema regionale integrato e coerente con gli obiettivi di inclusione sociale e di sviluppo economico del territorio.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a:

- a) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona, garantendo l'accesso lungo tutto l'arco della vita a percorsi formativi di qualità, adeguati alle necessità individuali e alle dinamiche del mercato del lavoro;
- b) sostenere lo sviluppo delle competenze professionali, favorendo il riconoscimento e la certificazione delle capacità acquisite, compresi gli apprendimenti in contesti informali e non formali;
- c) promuovere, in esito a percorsi formativi anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite, incluse le microcredenziali, intese quali unità minime di competenza certificabili;
- d) promuovere l'accesso equo al mercato del lavoro eliminando le barriere sociali, economiche e culturali che ostacolano l'occupazione e la piena partecipazione alla vita economica e sociale, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili;
- e) favorire, nell'ambito delle attività formative di propria competenza, lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di un'offerta di istruzione e formazione professionale, anche attraverso modalità duali, valorizzando il ruolo educativo e formativo dell'esperienza lavorativa;

- f) rafforzare l'interazione tra l'istruzione e la formazione professionale mediante una maggiore integrazione tra il sistema scolastico e quello della formazione, al fine di consentire a tutti i giovani l'acquisizione di almeno una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il compimento del diciottesimo anno di età, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle differenze individuali nell'apprendimento;
- g) migliorare l'occupabilità dei lavoratori e innalzare i livelli di occupazione;
- h) favorire le pari opportunità e la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro, attraverso la previsione di misure specifiche di supporto all'occupazione femminile e di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, nonché la rimozione degli ostacoli che limitano l'accesso delle donne ai percorsi di carriera;
- i) promuovere l'inclusione sociale delle persone a rischio di esclusione, mediante percorsi di formazione mirati che facilitino l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, attraverso l'accompagnamento nelle politiche attive del lavoro;
- j) assicurare il pieno accesso agli interventi formativi da parte delle persone con disabilità attraverso la rimozione degli ostacoli strutturali e sociali nonché la promozione di politiche di formazione rispondenti alle specifiche necessità delle persone con disabilità;
- k) promuovere un'omogenea presenza delle opportunità di formazione e orientamento professionale su tutto il territorio regionale.

#### Art. 4

##### Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione nei confronti di:

- a) istituti di formazione professionale pubblici e privati, operanti sul territorio regionale, che erogano percorsi formativi orientati all'acquisizione di competenze professionali;
- b) imprese e datori di lavoro, in relazione agli obblighi di formazione professionale dei propri dipendenti e collaboratori, nonché alla partecipazione a iniziative formative promosse dal sistema regionale della formazione;
- c) organismi pubblici o privati accreditati iscritti negli appositi elenchi regionali, accreditati per l'erogazione di servizi per l'o-

- rientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro;
- d) lavoratori occupati e disoccupati che fruiscono dei percorsi di formazione professionale, con particolare attenzione ai giovani, alle persone in cerca di occupazione e a coloro che necessitano di riqualificazione professionale o di aggiornamento delle proprie competenze;
  - e) enti del sistema Regione che operano nell'ambito dell'orientamento, della formazione e del lavoro;
  - f) i soggetti che promuovono tirocini extracurricolari finalizzati alla formazione, all'orientamento, all'inserimento e al reinserimento nel mondo del lavoro;
  - g) enti locali, associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella programmazione, attuazione e monitoraggio delle attività di formazione professionale.

## Art. 5

### Funzioni della Regione

1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza:

- a) esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo in materia di formazione professionale;
- b) definisce gli obiettivi strategici e le priorità della formazione professionale, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea e dello Stato e con la programmazione economica e sociale della Regione;
- c) promuove l'integrazione della formazione professionale, politiche attive del lavoro e sviluppo economico;
- d) promuove l'equità di accesso alla formazione e l'inclusione delle persone in condizione di svantaggio, anche attraverso misure specifiche;
- e) individua le procedure e i criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione degli operatori pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale;
- f) coordina le attività degli enti accreditati, definendo standard di qualità e criteri per l'accreditamento e per il riconoscimento dei soggetti attuatori;
- g) gestisce le risorse finanziarie destinate alla formazione professionale;
- h) istituisce e gestisce il sistema informativo regionale per la formazione professionale, anche in raccordo con il sistema informativo nazionale e con i centri per l'impiego;

- i) promuove il monitoraggio e la valutazione degli esiti occupazionali e formativi degli interventi ai fini del miglioramento continuo delle politiche di settore;
- j) favorisce l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli formativi anche attraverso partenariati con imprese, università, enti di ricerca ed enti del terzo settore;
- k) sostiene lo sviluppo delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali;
- l) promuove e realizza, in collaborazione con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori nonché con altri soggetti istituzionali, sistemi di analisi preventivi del mercato del lavoro al fine di analizzare le competenze professionali e rilevare le esigenze occupazionali dei datori di lavoro nonché i fabbisogni formativi delle persone;
- m) promuove la digitalizzazione degli atti e dei documenti relativi ai percorsi formativi finanziati e riconosciuti dalla Regione, al fine di semplificarne l'archiviazione e la conservazione;
- n) promuove la costituzione di partenariati tra soggetti pubblici e privati volti ad individuare interventi di formazione finalizzati all'allineamento tra domanda e offerta di lavoro.

2. La Regione può delegare, nel rispetto della normativa vigente, specifiche funzioni agli enti locali assicurando l'adeguato supporto tecnico e finanziario.

## Art. 6

### Destinatari delle attività

1. Le attività di orientamento e di formazione professionale sono rivolte ai cittadini italiani e dell'Unione europea residenti o domiciliati nel territorio della Regione che necessitano di acquisire, aggiornare, riqualificare o potenziare le proprie competenze professionali, in coerenza con i fabbisogni del mercato del lavoro e con le strategie regionali di sviluppo.

2. Alle attività di orientamento e formazione professionale possono essere ammessi anche i cittadini extracomunitari, gli apolidi e i richiedenti asilo, nel rispetto della normativa vigente.

3. La Regione definisce, con appositi atti di programmazione, i criteri di priorità e di selezione dei destinatari anche in funzione del tipo di

intervento, delle risorse disponibili e degli obiettivi strategici regionali.

#### Art. 7

##### Concorso degli enti locali e delle parti sociali

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo attivo degli enti locali e delle parti sociali nella definizione, realizzazione e valutazione delle politiche in materia di formazione professionale, al fine di favorire una programmazione partecipata, efficace e coerente con le esigenze del territorio e del sistema economico-produttivo. A tal fine, individua nella Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), la sede di partecipazione agli atti di programmazione delle attività e di confronto nella valutazione delle politiche regionali in materia di orientamento e formazione professionale.

#### Titolo II

##### Programmazione delle attività

#### Art. 8

##### Programmazione della attività formative e rilevazione dei fabbisogni formativi

1. Al fine di orientare la programmazione e la definizione delle attività formative, la Regione, in collaborazione con le rappresentanze delle imprese, dei lavoratori e con altri soggetti istituzionali, promuove e realizza sistemi di analisi preventivi del mercato del lavoro, anche attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2016 e l'Osservatorio della formazione professionale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), con l'obiettivo di rilevare le esigenze occupazionali dei datori di lavoro e i fabbisogni formativi delle persone.

2. La programmazione dell'offerta formativa regionale è progressivamente orientata all'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro, anche attraverso l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali derivanti dall'attività formativa.

3. I risultati delle analisi di cui al comma 1:
- a) costituiscono la base per la programmazione dei percorsi formativi, che sono stabiliti dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch), attraverso la promozione di patti per le competenze di cui alla disciplina vigente;
  - b) costituiscono strumento per introdurre specifiche misure di accompagnamento che agevolano l'accesso ai percorsi formativi dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

#### Art. 9

##### Offerta formativa regionale

1. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l'occupazione mediante il rafforzamento delle competenze. A tal fine, la Regione promuove un'offerta formativa, in risposta alla domanda di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, attraverso il coinvolgimento del settore privato, delle parti sociali ed economiche nella programmazione e nell'attuazione della stessa.

2. L'offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali l'economia verde (green economy), l'economia blu (blue economy) e l'innovazione tecnologica.

#### Art. 10

##### Catalogo regionale dell'offerta formativa (CROF)

1. La Regione, al fine di rendere disponibili ai potenziali destinatari dell'offerta formativa e agli operatori del sistema regionale di formazione professionale le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio regionale, e quelli in regime di autofinanziamento realizzati dalle agenzie formative accreditate, istituisce il Catalogo regionale dell'offerta formativa (CROF).

2. Il CROF, che può essere suddiviso per sezioni territoriali, contiene informazioni relative alla qualifica professionale prevista e alle compe-

tenze in uscita oggetto di certificazione, all'articolazione didattica, ai destinatari, alle modalità di svolgimento dell'eventuale stage, se previsto, ai soggetti attuatori ed eventuali partner, alle sedi di svolgimento delle attività, alla procedura per l'iscrizione e ad eventuali rimborsi previsti per i partecipanti, ed è implementato con tutte le informazioni provenienti dai servizi per il lavoro, pubblici e privati, dalle agenzie formative accreditate e dagli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di formazione professionale.

3. L'implementazione e le modalità di funzionamento del CROF sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il CROF può prevedere percorsi formativi anche brevi, o realizzati, in tutto o in parte, mediante strumenti innovativi e tecnologie avanzate con ricorso all'attività formativa con modalità a distanza (FAD), nel rispetto della normativa vigente.

5. Gli organismi di formazione accreditati possono contribuire ad incrementare il catalogo, presentando proprie proposte formative in relazione alla tipologia di accreditamento, che favoriscano l'arricchimento dell'offerta formativa e l'innovazione attraverso l'inserimento di nuovi profili di qualificazione nel Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ), i quali possono essere oggetto di finanziamento, secondo un budget massimo stabilito annualmente dalle disposizioni attuative.

6. Al fine di rendere il sistema formativo maggiormente efficiente, migliorando e ottimizzando la qualità dell'offerta, possono essere previste forme di premialità per l'aggregazione stabile di enti in consorzi ai quali possono prendere parte istituti scolastici, imprese, filiera produttiva, organismi di categoria, agenzie per il lavoro, università e associazioni professionali.

## Art. 11

### Interventi per la qualificazione del sistema regionale della formazione professionale

1. Al fine di rafforzare e qualificare il sistema regionale della formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria programmazione, promuove e sostiene interventi finalizzati all'innovazione didattica, gestionale e tecnologica degli organismi accreditati.

2. Gli interventi previsti al comma 1 possono comprendere, in particolare:

- a) l'adozione di metodologie didattiche innovative, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e strumenti di apprendimento personalizzato;
- b) il miglioramento dei modelli organizzativi e gestionali degli enti di formazione accreditati;
- c) la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione delle competenze del personale impiegato nella formazione, con specifica attenzione ai formatori, ai tutor formativi e alle figure di accompagnamento nei percorsi rivolti a soggetti in condizioni di fragilità;
- d) il sostegno a investimenti strumentali all'attivazione e allo svolgimento di nuove offerte formative nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 12

##### Programma triennale delle attività di formazione e orientamento professionale

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale e in coerenza con la programmazione europea, nazionale e regionale, adotta un Programma triennale delle attività di formazione e orientamento professionale quale strumento strategico di pianificazione, indirizzo e coordinamento delle politiche formative sul territorio regionale.

2. Il Programma triennale definisce gli obiettivi strategici, le priorità di intervento e le linee di sviluppo del sistema regionale della formazione professionale e dell'orientamento ed è elaborato sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi e professionali espressi dal mercato del lavoro, delle transizioni occupazionali e dei settori produttivi strategici per il territorio regionale.

3. Il Programma triennale individua:

- a) le tipologie e le modalità di intervento in materia di formazione iniziale, continua, permanente e di orientamento professionale;
- b) le misure per l'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro;
- c) i criteri per il coordinamento e il monitoraggio delle attività formative;
- d) le risorse finanziarie previste.

4. Il Programma triennale è approvato

con deliberazione della Giunta regionale e può essere aggiornato annualmente sulla base dell'evoluzione del contesto socio-economico, dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione e delle eventuali variazioni delle risorse disponibili. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

### Titolo III

#### Disposizioni in materia di formazione professionale

#### Art. 13

##### Articolazione del sistema regionale della formazione professionale

1. Il sistema regionale della formazione professionale è costituito da un insieme coordinato e integrato di soggetti, strutture, percorsi, servizi e strumenti finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, all'inclusione socio-lavorativa, alla crescita personale e al soddisfacimento dei fabbisogni formativi del territorio regionale.

2. Il sistema regionale della formazione professionale comprende le seguenti tipologie di percorsi formativi:

- a) i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP);
- b) i percorsi di istituzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- c) i percorsi di formazione continua e permanente, finalizzati all'aggiornamento, alla riqualificazione e allo sviluppo delle competenze delle persone occupate, dei disoccupati e delle altre persone in età attiva;
- d) i percorsi di formazione regolamentata finalizzati all'accesso e all'esercizio di specifiche professioni;
- e) i percorsi formativi rivolti alle categorie svantaggiate e a soggetti in condizione di vulnerabilità sociale o socio-economica;
- f) i percorsi che promuovono la mobilità transnazionale.

## Art. 14

## Istruzione e formazione professionale (leFP)

1. La Regione sostiene e incentiva percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) rivolti a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come componente fondamentale dell'offerta formativa per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, e come strumento strategico per il contrasto alla dispersione scolastica, all'occupabilità dei giovani e alla qualificazione del capitale umano in coerenza con le esigenze del sistema produttivo locale.

2. Il sistema regionale di leFP si articola in:

- a) percorsi triennali, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema di leFP;
- b) percorsi di durata quadriennale, realizzabili anche attraverso un corso annuale successivo alla qualifica professionale, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale.

3. Le qualifiche e i diplomi di cui al comma 2, sono riconosciuti a livello nazionale, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e sono inseriti nel Repertorio nazionale delle qualificazioni.

4. I percorsi di leFP sono realizzati nel rispetto degli standard minimi di erogazione definiti a livello nazionale e sono erogati da istituzioni formative accreditate secondo la normativa regionale vigente e, in via sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche che, nel rispetto degli standard formativi regionali, offrono percorsi di istruzione professionale.

5. I percorsi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche con lo svolgimento di periodi di esperienza in contesti lavorativi attraverso il sistema duale e comprendono servizi connessi e funzionali, attività di orientamento e lotta alla dispersione scolastica, e azioni di sostegno per destinatari in particolari condizioni di fragilità e vulnerabilità personale, relazionale e sociale.

6. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri di attivazione, di finanziamento e le modalità per la realizzazione dei percorsi di leFP, nonché le competenze che i destinatari devono acquisire in relazione alle varie figure professionali.

#### Art. 15

##### Formazione tecnica superiore

1. La Regione promuove e sostiene il sistema della formazione tecnica superiore, quale strumento strategico per l'innovazione, lo sviluppo del capitale umano ad alta specializzazione tecnica e la competitività del sistema economico-produttivo regionale.

2. Nella formazione tecnica superiore sono ricompresi i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di livello post-secondario, per la formazione tecnica e professionale specialistica, con conseguimento di certificato di specializzazione tecnica superiore.

3. La Giunta regionale definisce con deliberazione gli indirizzi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 2, in forma coordinata con le politiche regionali per l'università, la ricerca e l'innovazione.

#### Art. 16

##### Formazione continua e formazione permanente

1. La Regione promuove e sostiene interventi di formazione continua e di formazione permanente come strumenti strategici per la crescita professionale delle persone, la competitività del sistema produttivo regionale e l'inclusione sociale.

2. La formazione continua è rivolta alle persone occupate ed è finalizzata all'aggiornamento, all'adeguamento, al perfezionamento e alla riqualificazione delle loro competenze in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo, dei contesti tecnologici e delle trasformazioni del mercato del lavoro.

3. Nell'ambito della formazione continua, la Regione promuove forme di raccordo con i fondi paritetici interprofessionali, nel rispetto della loro autonomia e delle regole di funzionamento.

4. La formazione permanente, quale componente essenziale del diritto individuale all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, è rivolta a tutte le persone ed è finalizzata a migliorare la qualità della vita, a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale e a rafforzare l'inclusione sociale e l'occupabilità.

#### Art. 17

##### Formazione regolamentata

1. Per formazione regolamentata si intende la formazione professionale specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione, il cui accesso ed esercizio sono subordinati al possesso di specifici requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea, statale e regionale, che può essere eventualmente completata mediante l'esecuzione di un tirocinio o una pratica professionale.

2. I corsi di formazione regolamentata comprendono la totalità dei corsi obbligatori necessari per accedere a una determinata professione o attività economica e sono realizzati da enti di formazione accreditati per la macrotipologia coerente con il target di destinatari coinvolti e per la eventuale area specifica di attività.

3. Per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge è richiesta l'autorizzazione regionale, rilasciata dall'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale.

4. I requisiti di ammissione, la durata, le modalità di svolgimento e di realizzazione dell'esame finale dei corsi sono disciplinati in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale vigente in materia e a quanto stabilito dagli accordi stipulati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

#### Art. 18

##### Riconoscimento delle attività formative in regime di autofinanziamento

1. Le agenzie formative accreditate di cui all'articolo 30 possono richiedere, ai fini del riconoscimento da parte della Regione, l'autorizza-

zione allo svolgimento di percorsi formativi coerenti con la programmazione regionale, anche se privi di finanziamento pubblico.

2. Per ottenere il riconoscimento dei percorsi, le agenzie formative devono:

- a) illustrare nella proposta progettuale i fabbisogni territoriali analizzati e gli strumenti di analisi utilizzati a tal fine;
- b) presentare progetti formativi coerenti con la programmazione regionale;
- c) impregnarsi ad applicare le disposizioni regionali vigenti in merito alla durata e ai contenuti dei percorsi, nonché i requisiti di ammissione degli allievi, di tenuta dei registri, di frequenza e di ammissione agli esami finali;
- d) indicare l'ammontare della retta a carico degli allievi per ciascun percorso, compreso l'importo previsto per l'esame finale, al fine di valutarne la congruità rispetto ai costi medi previsti per gli interventi formativi dello stesso tipo finanziati dalla Regione, di garantire trasparenza verso l'utenza e di consentire controlli mirati su pratiche scorrette, dumping contrattuale o violazioni degli standard minimi di qualità definiti dagli atti regionali;
- e) accettare il controllo dell'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, effettuato anche mediante ispezioni in sede.

3. Al riconoscimento dei percorsi formativi provvede l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale.

4. Al termine dei percorsi formativi, gli allievi in regola con i requisiti di frequenza e che hanno riportato una valutazione positiva, sono ammessi all'esame finale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, della certificazione delle competenze acquisite o dell'abilitazione professionale.

## Art. 19

### Tirocini extracurricolari

1. La Regione promuove i tirocini extracurricolari quali strumenti di politica attiva del lavoro, volti a favorire l'acquisizione di competenze professionali, l'orientamento e l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

2 I tirocini extracurricolari sono rivolti ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla

normativa vigente e sono attivati e realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni normative applicabili in materia.

3. La Regione definisce i criteri per la durata, l'indennità minima di partecipazione, i requisiti dei soggetti promotori e ospitanti e le modalità di monitoraggio e controllo, nel rispetto degli standard qualitativi stabiliti a livello nazionale.

## Art. 20

### Modalità di accesso ai percorsi

1. Al fine di coniugare i reali fabbisogni formativi dei destinatari dei percorsi formativi e di rispondere con efficacia alle esigenze della produzione e del lavoro, la Regione aggiorna costantemente il Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ), di cui all'articolo 22.

2. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza in via prioritaria mediante il CROF alimentato sulla base delle risultanze delle analisi su cui è improntata la programmazione dell'offerta formativa regionale di cui all'articolo 8.

3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative disciplinate dalla presente legge e finanziate secondo le procedure ad evidenza pubblica disposte dai competenti servizi dell'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, nonché al fine di innalzare la qualità e la diversificazione dell'offerta formativa, nei bandi e negli avvisi sono previsti il numero massimo di percorsi attivabili da ciascun ente accreditato e sono individuati i limiti massimi in termini di orario o finanziari oppure per tipologie corsuali.

4. I limiti previsti al comma 3 sono definiti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili tenendo conto della capacità operativa dell'ente, dei risultati conseguiti, della qualità dei percorsi e della necessità di garantire pluralismo dell'offerta, evitando effetti discriminatori o distortivi della concorrenza.

5. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficacia e l'orientamento consapevole dei destinatari dei percorsi formativi, nei bandi e negli avvisi per il finanziamento o per l'attivazione di corsi di formazione professionale, la Regione indica i risultati occupazionali attesi o stimati relativi alle attività oggetto dell'intervento.

6. Le stime e i dati comunicati si basano su analisi recenti, riferite ad almeno uno degli ultimi tre anni e su fonti verificabili, quali indagini di monitoraggio, banche dati istituzionali, report di valutazione o tracciamento dei percorsi formativi progressi.

7. La Regione può prevedere forme di premialità agli organismi formativi che dimostrano un alto indice di efficienza tra persone formate e persone che hanno trovato occupazione o che sono oggetto di segnalazione di qualità.

#### Art. 21

##### Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze

1. Al fine di rendere effettiva la valorizzazione degli apprendimenti, è istituito il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, che si compone del Servizio di certificazione delle competenze (SCC) e del Servizio di individuazione e validazione delle competenze (SIVaC).

2. Il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare la valorizzazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento, formali, non formali e informali;
- b) promuovere la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
- c) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale.

3. I servizi previsti dal comma 1, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il ruolo degli apprendimenti acquisiti dalle persone, favorendone il riconoscimento a livello dell'Unione europea, statale e regionale, la trasparenza e la spendibilità nel mercato del lavoro.

4. La Regione è l'ente titolare, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, del-

la legge 28 giugno 2012, n. 92), e successive modifiche ed integrazioni, per la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali relative al RRPQ.

5. Per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, la Regione si avvale degli enti e dei servizi pubblici e privati titolati nel rispetto della normativa vigente.

6. La Regione assicura la pari dignità degli apprendimenti formali, non formali e informali, il rispetto dei principi di terzietà, collegialità, oggettività, trasparenza e tracciabilità della certificazione delle competenze e la coerenza delle certificazioni con le direttive ed i regolamenti dell'Unione europea al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi dell'Unione europea.

## Art. 22

### Repertorio regionale delle qualificazioni e standard formativi (RRPQ)

1. Il Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ) costituisce il riferimento per l'identificazione e la descrizione delle competenze professionali rilevanti nel contesto socio-economico regionale, per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per la programmazione e progettazione didattica delle azioni formative e, in generale, delle politiche attive del lavoro locali. Contiene i riferimenti ai profili professionali regionali in coerenza con il Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) e il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e con i livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il RRPQ è periodicamente aggiornato in base all'evoluzione dei fabbisogni di competenze professionali del sistema produttivo regionale, rilevati anche con il coinvolgimento delle parti sociali ed economiche.

3. Il RRPQ contiene la definizione degli standard professionali e formativi, con i quali sono indicate le caratteristiche minime strutturali e le modalità di realizzazione dei percorsi di formazione finalizzati al rilascio delle qualificazioni regionali e delle competenze certificabili ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Giunta regionale definisce con deliberazione la struttura e le modalità di implementazione del RRPQ.

### Art. 23

#### Messa in trasparenza delle competenze e valorizzazione dei processi di formazione permanente e continua

1. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a garantire in esito ai percorsi di formazione, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite, incluse le microcredenziali, intese quali unità minime di competenza certificabili, secondo modelli regionali che evidenzino:

- a) le competenze specifiche acquisite;
- b) la durata del percorso formativo;
- c) il livello di qualificazione raggiunto;
- d) l'eventuale riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.

2. Nell'ambito della promozione dell'apprendimento permanente e della formazione continua, e al fine di incrementare le competenze della popolazione adulta, il sistema formativo regionale, mediante i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui all'articolo 21, valorizza e riconosce anche la formazione espletata in contesti di lavoro (work-based learning), attraverso il rilascio di una certificazione in cui si dia evidenza, attraverso la messa in trasparenza, delle competenze acquisite e della frequenza di percorsi di formazione anche brevi, incluse le microcredenziali.

3. Ferma restando la specifica disciplina prevista per i percorsi formativi regolamentati, la Regione, attraverso i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui all'articolo 21, attribuisce alle certificazioni rilasciate a seguito della frequenza anche parziale di percorsi formativi, valore di credito formativo, che può essere oggetto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione regionale e degli enti titolati previsti dalla vigente disciplina.

### Art. 24

#### Esami per l'accertamento delle competenze professionali e rilascio delle attestazioni

1. Al termine dei percorsi di formazione,

gli allievi che hanno frequentato regolarmente e conseguito una valutazione positiva sono ammessi alle prove finali ai fini dell'accertamento delle competenze acquisite per il rilascio dell'attestato di qualifica, di specializzazione o di abilitazione e del certificato di competenze per l'intero profilo di qualificazione o per singole competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In caso di superamento delle prove finali è rilasciato un attestato o una certificazione, spendibile ai fini dello sviluppo professionale nel mercato del lavoro.

3. Gli attestati e le certificazioni rilasciate ai sensi del comma 2 hanno validità a livello nazionale e dell'Unione europea e costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

4. La composizione della commissione di valutazione delle prove finali, le cui funzioni di presidente sono svolte da funzionari degli enti del sistema Regione o dal personale della lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)), in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica dei funzionari, varia a seconda della tipologia dei percorsi e della disciplina prevista per il tipo di attestazione rilasciata ed è nominata con provvedimento adottato dall'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale.

5. Ai componenti delle commissioni di valutazione sono attribuiti compensi per la presenza giornaliera ed indennità per le spese di trasferta, i cui importi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale e periodicamente aggiornati.

6. Ulteriori disposizioni su modalità di costituzione, composizione, funzionamento e remunerazione delle commissioni di valutazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

#### Titolo IV

#### Orientamento professionale

## Art. 25

## Contenuti e finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro, promuove e garantisce servizi di orientamento professionale personalizzati.

2. Per orientamento professionale si intende l'insieme coordinato di attività, servizi e strumenti volti a:

- a) informare e accompagnare le persone nelle scelte educative e professionali;
- b) valorizzare le competenze, attitudini e aspirazioni individuali;
- c) facilitare l'incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro;
- d) prevenire la dispersione scolastica e l'inattività giovanile;
- e) sostenere l'inclusione lavorativa e l'apprendimento permanente.

3. L'orientamento professionale è garantito in modo integrato e continuativo lungo tutto il percorso formativo e lavorativo.

## Art. 26

## Servizi, strumenti e attività

1. I servizi di orientamento professionale sono erogati attraverso:

- a) i centri per l'impiego e gli sportelli territoriali della Regione;
- b) le istituzioni scolastiche e formative accreditate;
- c) gli organismi accreditati per la formazione professionale e l'orientamento;
- d) le università e gli enti del sistema dell'istruzione terziaria;
- e) soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito delle politiche attive del lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

2. La Regione sostiene l'adozione e lo sviluppo di strumenti digitali e di metodologie innovative per l'orientamento, inclusi: bilanci di competenze, colloqui individuali e consulenza orientativa, laboratori esperienziali e attività di orientamento attivo, piattaforme digitali integrate con i sistemi informativi regionali e nazionali.

3. L'erogazione dei servizi di orientamento favorisce un approccio individualizzato e inclusivo, calibrato sulle caratteristiche personali, formative e professionali dei destinatari, al fine di rispondere efficacemente ai loro bisogni e obiettivi.

#### Art. 27

##### Destinatari delle attività

1. Le attività di orientamento professionale promosse dalla Regione si rivolgono a tutti con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizione di transizione tra percorsi educativi, formativi e lavorativi, al fine di promuovere l'inclusione, l'occupabilità e lo sviluppo professionale lungo tutto l'arco della vita.

2. Per i minori le attività di orientamento si realizzano anche con il coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante, al fine di supportare processi decisionali consapevoli e coerenti con le potenzialità individuali e le opportunità del territorio regionale.

3. La partecipazione alle attività di orientamento professionale è volontaria, salvo i casi in cui sia prevista nell'ambito di specifici percorsi scolastici, formativi o di inserimento lavorativo finanziati con fondi pubblici.

#### Titolo V

##### Organizzazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale

#### Art. 28

##### Sistema regionale dei servizi per il lavoro

1. La Regione, in coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea, statale e regionale, promuove l'integrazione tra le politiche della formazione professionale e quelle del lavoro attraverso il rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, con l'obiettivo di favorire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro, l'occupabilità e l'adeguamento continuo delle competenze.

2. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è costituito dai centri per l'impiego facenti capo all'Agenzia sarda per le politiche attive del

lavoro (ASPAL), dagli enti accreditati per i servizi al lavoro, dagli operatori pubblici e privati riconosciuti, e dagli altri soggetti che concorrono all'erogazione di servizi di orientamento, accompagnamento, incontro domanda-offerta di lavoro, avviamento al lavoro e supporto alla formazione.

3. Nell'ambito delle competenze e funzioni attribuite, il Sistema regionale dei servizi per il lavoro:

- a) collabora con la Regione nella rilevazione dei fabbisogni professionali e nella programmazione dell'offerta formativa;
- b) sostiene l'orientamento individuale permanente lungo tutto l'arco della vita, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche e formative;
- c) promuove l'accesso dei cittadini ai percorsi formativi, in particolare di coloro che si trovano in condizione di disoccupazione, inoccupazione, vulnerabilità sociale o transizione occupazionale;
- d) favorisce l'attivazione di misure integrate di politica attiva, quali tirocini, apprendistato, formazione sul posto di lavoro (formazione on the job), accompagnamento al lavoro;
- e) monitora e valuta, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, l'efficacia dei percorsi formativi rispetto agli esiti occupazionali.

4. La Regione assicura l'interoperabilità dei sistemi informativi tra formazione, lavoro, istruzione e imprese al fine di facilitare l'integrazione dei servizi, la presa in carico personalizzata dell'utenza e il monitoraggio dei percorsi individuali.

#### Art. 29

##### Servizi per il lavoro privati e modalità di accreditamento

1. I soggetti privati che intendono operare nell'ambito dell'erogazione dei servizi per il lavoro sono previamente accreditati.

2. I criteri e i requisiti degli organismi e delle sedi, i requisiti previsti per le figure professionali di ciascuna unità operativa e le procedure per l'accREDITAMENTO sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con deliberazione della Giunta regionale.

3. Verificato il possesso dei requisiti e ottenuto l'accREDITAMENTO, gli organismi sono iscritti

nell'Albo regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro, istituito con deliberazione della Giunta regionale presso l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, e sono legittimati all'erogazione di servizi per il lavoro ai soggetti destinatari di politiche regionali per le seguenti funzioni:

- a) accesso e informazione;
- b) orientamento di primo livello;
- c) facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- d) orientamento specialistico;
- e) accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro;
- f) servizi per le imprese.

#### Art. 30

##### Soggetti del sistema regionale della formazione professionale e Albo dei soggetti accreditati

1. Le attività di formazione professionale sono informate a requisiti di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e sono realizzate da soggetti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, nonché, in applicazione del regime di sussidiarietà, dagli istituti professionali, ai fini dell'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. L'accreditamento è l'atto con il quale la Regione, previa verifica del possesso dei requisiti qualitativi necessari per l'esercizio della formazione professionale, concede ai soggetti di cui al comma 1 di realizzare attività formative finanziate o di realizzare attività in regime di autofinanziamento o riconosciute nel territorio regionale.

3. Possono richiedere l'accreditamento gli enti e gli organismi formativi che:

- a) nell'atto costitutivo o nello statuto hanno come fine e attività prevalenti la formazione professionale;
- b) dispongono di almeno una sede operativa nel territorio regionale destinata in via prevalente allo svolgimento delle attività formative;
- c) laddove utilizzino risorse pubbliche, si impegnano a svolgere le attività formative senza scopo di lucro, indipendentemente dalla loro natura giuridica.

4. Ai fini dell'accreditamento, costituiscono requisiti necessari:

- a) il possesso della personalità giuridica;

- b) la presentazione del bilancio di esercizio, oppure di altro documento economico-finanziario redatto ai sensi della normativa vigente, relativo all'anno precedente alla richiesta di accreditamento e sottoposto a verifica da parte di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali, o del collegio sindacale se previsto dalla normativa vigente, attestante la solidità finanziaria e patrimoniale dell'ente o organismo;
- c) se l'accreditamento riguardi attività formative finanziate con risorse pubbliche, il possesso di idonea attestazione bancaria di sussistenza finanziaria;
- d) la disponibilità di adeguate risorse professionali dotate delle competenze necessarie a garantire lo svolgimento delle funzioni di governo, di processo e di prodotto.

5. I requisiti sopra indicati, nonché le relative modalità di controllo, sono disciplinati con deliberazione dalla Giunta regionale, anche in relazione alle diverse tipologie formative.

6. Le agenzie formative che intendono partecipare ad eventuali bandi e avvisi emanati dalla Regione devono possedere il requisito di accreditamento previsto dalle disposizioni vigenti alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

7. A seguito dell'accreditamento le agenzie formative sono iscritte nell'Albo dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale, istituito, con deliberazione della Giunta regionale, presso l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale.

8. Dall'iscrizione all'Albo di cui al comma 7, consegue l'abilitazione all'erogazione delle attività di formazione professionale per le tipologie di finanziamento e per le macrotipologie formative per le quali è concesso, secondo quanto indicato con deliberazione della Giunta regionale.

9. L'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce la pubblicità e disciplina le modalità di preventiva verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento e provvede alla sospensione o alla revoca in caso di perdita degli stessi. Costituiscono motivo di revoca il venir meno della solidità finanziaria, le caren-

ze tecnico-amministrative e le irregolarità organizzative e finanziarie come individuate con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 31

### Modalità di accreditamento

1. La Giunta regionale, con deliberazione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, definisce i criteri e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e degli organismi formativi e delle loro sedi nonché gli indicatori e le modalità di misurazione in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, secondo i seguenti indici:

- a) presenza di un sistema certificato per la gestione della qualità;
- b) indici specifici di efficienza ed efficacia;
- c) adeguata dotazione logistica e gestionale;
- d) affidabilità economico-finanziaria;
- e) copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
- f) disponibilità di competenze professionali;
- g) capacità di correlazione con il territorio;
- h) mancata soggezione a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali o a procedimenti che possono dar luogo a dette procedure.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina le procedure per l'accreditamento regionale delle agenzie formative, le modalità di controllo e di vigilanza sui percorsi formativi nonché le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.

3. L'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale propone l'eventuale aggiornamento dei criteri e dei requisiti previsti al comma 1, in funzione delle esigenze di sviluppo del territorio, di rafforzamento del sistema formativo e in coerenza con le previsioni di cui alla disciplina dell'Unione europea, statale e regionale in materia.

4. Al fine di sostenere le attività formative finalizzate a diversificare l'adattabilità e la capacità di innovazione dei lavoratori, con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, possono essere disciplinate forme e modalità di collaborazione sinergica con i fondi interprofessionali.

5. Al fine di promuovere il rafforzamento

della formazione professionale, nei bandi e negli avvisi pubblici finalizzati all'accrescimento delle competenze in materia di ricerca e innovazione, è fatto obbligo alle agenzie formative accreditate di partecipare in raggruppamento temporaneo (RT) con le imprese innovative. Le convenzioni di costituzione del raggruppamento temporaneo prevedono una percentuale di attività riservate alle imprese innovative non inferiore al 20 per cento e includono la progettazione e il tutoraggio dei corsi. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione della misura, anche attraverso lo stanziamento, con cadenza annuale, di appositi fondi.

6. Per garantire il corretto funzionamento delle attività formative, la sede operativa dell'agenzia accreditata è presidiata dalle figure indispensabili all'erogazione delle attività didattiche della sede, individuate dalla normativa vigente, di cui almeno due assunte a tempo indeterminato nel rispetto del contratto collettivo nazionale della formazione professionale.

## Art. 32

### Personale della formazione professionale

1. I formatori ed il personale che opera nel settore della formazione professionale sono selezionati e contrattualizzati, sulla base dei fabbisogni, dalle agenzie formative accreditate ai sensi dell'articolo 30. Sono contrattualizzati i soli operatori professionali in possesso di requisiti adeguati alle finalità formative, organizzative e tecniche dei percorsi di formazione secondo i criteri indicati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al personale docente è richiesto un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea correlato all'oggetto della docenza o del diploma di istruzione secondaria se accompagnato da una esperienza professionale certificata di almeno cinque anni nel settore, salvo deroghe derivanti dalla peculiare tipologia professionale dell'insegnamento richiesto. Agli istruttori pratici è richiesto il possesso della qualifica professionale attinente alla materia della docenza e di una documentata esperienza, almeno quinquennale, nel settore professionale di riferimento.

3. Al fine dell'ottenimento e del mantenimento dell'accreditamento di cui all'articolo 30, gli enti e gli organismi di formazione professionale applicano il contratto collettivo nazionale della

formazione professionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore.

4. Al fine di assicurare omogeneità e qualità dell'offerta formativa, tenuto conto della rilevanza connessa alla qualità del personale operante nelle strutture formative, la Giunta regionale istituisce, con finalità esclusivamente ricognitive, il registro dei docenti formatori e del personale della formazione professionale, la cui iscrizione è obbligatoria per tutti i soggetti a qualunque titolo assunti o contrattualizzati dagli enti di formazione.

5. L'Albo regionale dei formatori comprende il personale di ruolo amministrativo della formazione professionale e il personale docente, con specifica area riservata ai formatori di sostegno e ai tutor per gli allievi con disabilità.

6. Con l'atto istitutivo del registro, la Giunta regionale disciplina anche le modalità di iscrizione, organizzazione e tenuta del registro.

7. Ai fini dell'iscrizione nel registro del personale e del successivo mantenimento dell'iscrizione, è fatto obbligo al personale, a pena di decadenza, di partecipare nell'arco di un triennio a specifica attività di aggiornamento professionale, le cui modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

8. I percorsi di aggiornamento di cui al comma 7 sono realizzati anche a favore del personale di ruolo amministrativo.

### Art. 33

#### Ruolo delle imprese

1. La Regione riconosce alle imprese un ruolo strategico nella definizione, attuazione e valutazione delle politiche di formazione professionale, al fine di favorire l'occupabilità, l'innovazione e la competitività del sistema economico regionale.

2. Le imprese, singolarmente o in forma aggregata attraverso le loro rappresentanze organizzative, le associazioni di categoria, i consorzi, i poli di innovazione o le reti di impresa, partecipano:

- a) alla rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del territorio;
- b) alla programmazione degli interventi formativi, anche tramite la partecipazione ai tavoli partenariali istituiti dalla Regione;
- c) alla co-progettazione dei percorsi formativi, con particolare riferimento all'alternanza formazione-lavoro, ai tirocini, all'apprendistato e alla formazione continua;
- d) all'individuazione delle figure professionali emergenti in relazione all'evoluzione tecnologica, produttiva e ambientale dei settori economici;
- e) alla valutazione di efficacia degli interventi formativi, in relazione agli esiti occupazionali e alla qualità dell'inserimento lavorativo.

3. La Regione promuove strumenti e incentivi per sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi formativi, in particolare:

- a) favorisce l'accesso a misure di sostegno economico per le attività di tutoraggio, formazione sul lavoro (formazione on the job) e accoglienza di tirocinanti e apprendisti;
- b) valorizza il ruolo delle imprese come soggetti ospitanti e co-formatori;
- c) incentiva la collaborazione tra imprese ed enti di formazione accreditati.

4. La Regione, al fine di incentivare un maggior coinvolgimento delle imprese e il co-finanziamento privato, introduce strumenti di premialità in rapporto al numero dei soggetti formati che raggiungono gli obiettivi occupazionali programmati, in particolare nell'ambito della transizione verde.

5. La Regione, in collaborazione con le organizzazioni datoriali e sindacali, promuove la costituzione di partenariati pubblico-privati per la progettazione e gestione di accademie formative settoriali, istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e altri soggetti integrati di formazione e innovazione.

6. La Giunta regionale può disciplinare con deliberazione le modalità di partecipazione delle imprese ai processi previsti dal presente articolo, garantendo trasparenza, rappresentatività e parità di accesso.

## Titolo VI

### Monitoraggio e valutazione

## Art. 34

## Sistema regionale di monitoraggio del mercato del lavoro e della formazione professionale

1. La Regione, in coerenza con i principi e con gli strumenti di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2016, promuove un sistema di monitoraggio sistematico e continuativo dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro nonché delle politiche attive del lavoro erogate sul territorio regionale.

2. Il sistema di monitoraggio di cui al comma 1 costituisce presupposto giuridico e funzionale per la programmazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche di formazione professionale, orientamento e occupazione.

3. Il sistema di monitoraggio di cui al comma 1 è articolato nei seguenti organismi:

- a) l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2016;
- b) l'Osservatorio della formazione professionale, istituito con la presente legge al fine di promuovere l'allineamento del sistema regionale della formazione professionale con i fabbisogni del mercato del lavoro.

4. Le funzioni dell'Osservatorio della formazione professionale sono svolte dall'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).

5. L'Osservatorio della formazione professionale, opera:

- a) quale articolazione funzionale dell'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2016;
- b) in raccordo con le strutture regionali competenti in materia di formazione e lavoro, con gli enti di formazione accreditati, con le parti sociali, con le istituzioni scolastiche e universitarie e con i centri di ricerca, assicurando la condivisione e l'integrazione delle informazioni e dei dati disponibili.

6. L'Osservatorio della formazione professionale, svolge le seguenti funzioni:

- a) analisi e monitoraggio dell'offerta di formazione professionale regionale, con riferimento alla programmazione, all'attuazione e ai risultati degli interventi;
- b) valutazione della coerenza tra i percorsi formativi finanziati o riconosciuti dalla Re-

- gione e i fabbisogni personali e di competenza rilevati;
- c) analisi degli esiti occupazionali dei percorsi di formazione professionale;
  - d) supporto tecnico nella programmazione delle politiche regionali di formazione professionale e nell'aggiornamento dei repertori regionali delle qualificazioni e delle competenze;
  - e) elaborazione di studi, report e analisi tematiche utili alla valutazione dell'efficacia degli interventi formativi.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati le modalità organizzative e operative dell'Osservatorio della formazione professionale, nonché le forme di coordinamento con l'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2016.

#### Art. 35

##### Integrazione con la programmazione

1. Le informazioni raccolte e analizzate dal sistema di osservazione di cui all'articolo 34, concorrono a:

- a) definire il Piano regionale della formazione professionale;
- b) programmare i percorsi leFP, dell'apprendistato e della formazione continua;
- c) individuare i profili professionali strategici e settori prioritari di intervento;
- d) valutare l'impatto delle politiche formative sul tessuto occupazionale regionale.

#### Art. 36

##### Sistema informativo lavoro

1. La Regione, al fine di favorire l'efficienza, l'integrazione e la trasparenza delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, riconosce il sistema informativo lavoro (SIL) quale infrastruttura tecnologica unificata per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro, dell'offerta formativa e delle dinamiche occupazionali sul territorio regionale.

2. Il sistema informativo lavoro (SIL) costituisce una componente strategica del sistema regionale di osservazione del mercato del lavoro e fornisce dati strutturati e aggiornati utili all'elaborazione di analisi, previsioni e alla costruzione di scenari occupazionali e formativi a supporto

della programmazione regionale.

## Titolo VII

### Disposizioni finali

#### Art. 37

##### Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, determina le modalità di attuazione della presente legge. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

#### Art. 38

##### Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione delle disposizioni attuative e degli atti amministrativi previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari ed attuative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione garantisce la continuità dei servizi formativi e delle politiche attive del lavoro in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e favorisce il graduale adeguamento degli operatori pubblici e privati alla nuova disciplina.

#### Art. 39

##### Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna);
- b) l'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7 (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51, della L.R. 1° giugno 1979,

- n. 47);
- c) la legge regionale 11 agosto 1983, n. 18 (Modifica all'art. 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, recante: «Ordinamento della formazione professionale in Sardegna»);
  - d) la legge regionale 23 marzo 1985, n. 4 (Disposizioni transitorie per l'applicazione della L.R. 1° giugno 1979, n. 47, recante norme sull'ordinamento della formazione professionale in Sardegna);
  - e) l'articolo 50 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1990));
  - f) l'articolo 43 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1995));
  - g) il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998));
  - h) la legge regionale 17 settembre 2025, n. 25 (Adeguamento della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna) e successive modifiche e integrazioni ai principi generali contenuti nel Piano nuove competenze - transizioni, approvato con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze).

#### Art. 40

##### Aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

#### Art. 41

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge quantificati complessivamente in euro

18.670.226,48 per l'anno 2026, euro 15.665.344,00 per l'anno 2027 ed euro 11.136.691,00 per l'anno 2028 si provvede con le risorse già iscritte, per le medesime finalità, in conto delle seguenti missioni e programmi del Bilancio regionale per gli anni 2026-2028:

- a) per euro 18.293.226,48 nel 2026, euro 14.969.344,00 nel 2027 ed euro 10.176.691,00 nel 2028 in conto della missione 15, programma 01, titolo 1;
- b) per euro 377.000,00 per l'anno 2026, euro 696.000,00 per l'anno 2027 ed euro 960.000,00 per 2028 in conto della missione 1, programma 08, titolo 2.

2. Per gli anni successivi al 2028, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

#### Art. 42

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).